SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Sabato, 17 maggio 2025   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 maggio 2025, n. **72**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 2025, N. 27

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis (Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)*. — 1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Art. 1-*ter (Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali)*. — 1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantacinquesimo";

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-*bis*) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-*bis*) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"».

All'articolo 2, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis (Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali)*. — 1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, primo comma:

1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;

2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"a) il cognome e il nome";

b) all'articolo 8, primo comma, le parole: ", distinto per uomini e donne,", ovunque ricorrono, sono soppresse;

c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli elenchi sono formati in duplice copia"».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «55, secondo comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1425):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giorgia MELONI e dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI (Governo MELONI-I), in data 19 marzo 2025.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 21 marzo 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 25 e il 26 marzo 2025; il 3, il 9 e il 16 aprile 2025.

Esaminato in Aula e approvato il 16 aprile 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2362):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 16 aprile 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), e per le questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 23 e il 24 aprile 2025; il 7 e l'8 maggio 2025.

Esaminato in Aula il 12 maggio 2025 e approvato, definitivamente, il 13 maggio 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 56.

25G00079

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelfranci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castelfranci (Avellino) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027, omettendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelfranci (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Cava è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelfranci (Avellino) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Avellino, con provvedimento del 12 marzo 2025, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Avellino, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo
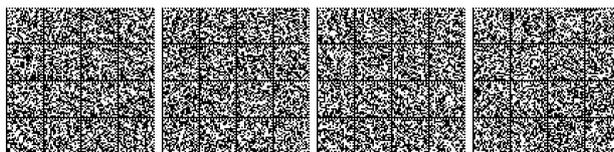
scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 2 aprile 2025, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelfranci (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Cava, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Avellino.

Roma, 16 aprile 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A02880

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila);

Considerato altresì che, in data 26 marzo 2025, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianni Di Cesare.

Il citato amministratore, in data 26 marzo 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila).

Roma, 16 aprile 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A02881

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruffano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ruffano (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ruffano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Sergi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ruffano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 marzo 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Lecce, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 marzo 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ruffano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Sergi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 16 aprile 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A02882

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 31 marzo 2025.

Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2025.

IL DIRETTORE GENERLE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005 (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regim di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 22-08, che modifica la raccomandazione ICCAT n. 21-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici applicabili nelle acque dell'Unione e per i pescherecci dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024 le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici di acque profonde, con il quale è stato ripartito tra le flotte degli Stati Membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'annualità 2023 assegnando all'Italia una quota nazionale pari a 5.283,00 tonnellate;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000) recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
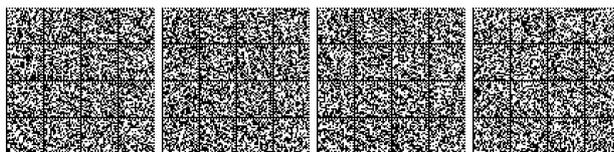
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012) recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), sulla ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, contenente ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, sull'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;

Visto il decreto direttoriale n. 178183 del 18 aprile 2024 «Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2024»;

Vista la nota n. 27656 del 21 gennaio 2025, contenente disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «Palangaro-LL», per l'anno 2025;

Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter;

Vista la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019, della Sezione Terza del Consiglio di Stato;

Vista la sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;

Visto il Piano annuale di pesca e di capacità (2025) trasmesso alla Commissione europea il 5 febbraio 2025 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2025, ha richiesto nel rispetto dei suddetti obblighi sovranazionali la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali già riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2024, nonché l'ampliamento del segmento di flotta della piccola pesca da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso;

Visto il regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010;

Ritenuto che, in ragione delle loro caratteristiche tecnico-operative, le imbarcazioni storicamente e tradizionalmente denominate «feluche» ricadono, a pieno titolo, nella nuova definizione di Piccola pesca costiera di cui alla predetta norma internazionale;

Ritenuto che il segmento di flotta della piccola pesca da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso, è composto, per l'annualità 2025, da 131 unità;

Ritenuta l'opportunità che *a)* il 70% della quota residua non assegnata per la campagna di pesca 2024 al segmento della piccola pesca vada attribuita alle imbarcazioni autorizzate alla pesca del Tonno rosso con il sistema Palangaro (LL) che abbiano pescato continuativamente un quantitativo maggiore di tonno; e a tale riguardo l'attribuzione è operata mediante criterio proporzionale calcolato sulla base della percentuale media dei quantitativi aggiuntivi pescati dagli operatori negli ultimi tre anni rispetto ai quantitativi rispettivamente assegnati, risultanti agli atti dell'amministrazione; *b)* che il 30% della quota residua non assegnata al segmento della piccola pesca rispetto alle quote assegnate dalla campagna di pesca 2024 è assegnato alla quota indivisa (UNCL);

Ritenuta l'opportunità di assicurare un equo accesso iniziale al prelievo involontario di tonno rosso mediante una ripartizione per aree geografiche del contingente indiviso;

Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote relativo alla Campagna di pesca del tonno rosso per il 2025 non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote;

Visti gli allegati da 1 a 5 al presente decreto, predisposti dal competente ufficio di questa Direzione generale – PEMAC III;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente nazionale di cattura

1. Il contingente complessivo di 5.283 tonnellate, assegnato all'Italia per la campagna di pesca 2025, è ripartito tra i sistemi di pesca, secondo lo schema di seguito indicato:

Sistema	Quota
Circuizione (PS)	3.646,757
Palangaro (LL)	699,279
Tonnara fissa (TRAP)	415,169
Pesca Sportiva/ricreativa (SPOR)	22,665
Piccola Pesca Costiera (SSCF)	327,500
Feluche	18,000
Quota non divisa (UNCL)	153,630
Totale	5.283,000
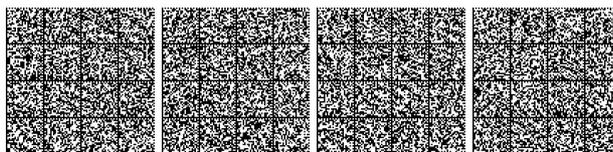
2. Il contingente «indiviso (UNCL)» di cui alla tabella precedente, è ripartito in ragione delle seguenti percentuali per ciascuna delle flotte iscritte rispettivamente nelle seguenti giurisdizioni marittime:

il 35% della quota, pari a 53,771 tonnellate, ai compartimenti marittimi dell'Adriatico, fino a Brindisi;

il 35% della quota, pari a 53,771 tonnellate, ai compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno da Gallipoli (inclusa la porzione ricadente nella GSA18) a Imperia, inclusi quelli della Sardegna;

il 30% della quota, pari a 46,089 tonnellate ai compartimenti marittimi della Sicilia.

Art. 2.

Ripartizione del contingente nazionale di cattura non utilizzato annualità 2024

1. A seguito della riassegnazione da parte della Commissione europea del contingente non utilizzato nella Campagna di pesca del tonno rosso 2024, ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) 2024/897, il relativo quantitativo integra la quota complessiva, di cui al precedente art. 1.

2. Con successivo provvedimento sono determinate le modalità di attribuzione dei quantitativi di cui al comma 1.

Art. 3.

Sistema circuizione (PS)

2. Le unità autorizzate per la campagna di pesca 2025 alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 1.

3. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 6.

Art. 4.

Sistema palangaro (LL)

1. Le unità autorizzate per la campagna di pesca 2025 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 2.

2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 7.

3. A conferma di quanto stabilito con la nota n. 27656 del 21 gennaio 2025, della Direzione generale della pesca marittima e dell'aquacoltura (di seguito D.G. PEMAC), in premessa citata, i quantitativi eventualmente già catturati dalle unità di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nell'allegato 2.

4. In funzione dell'andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilità residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, può riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un margine di flessibilità pari al 5% dei medesimi contingenti.

Art. 5.

Sistema tonnara fissa (TRAP)

1. Gli impianti autorizzati per la campagna di pesca 2025 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «tonnara fissa (TRAP)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportati nell'allegato 3.

2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 7.

3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in presenza di una concreta disponibilità residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, può riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un margine di flessibilità pari al 5% dei medesimi.

4. I quantitativi eventualmente già catturati dagli impianti di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato allegato 3.

Art. 6.

Piccola pesca costiera (SSCF) e feluche

1. Come per la precedente Campagna 2024, In via transitoria e a fini sperimentali, le unità autorizzate per la sola campagna di pesca 2025 alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, come definita al paragrafo 2, lettera *dd)*, della raccomandazione ICCAT 22-08, in premessa citata, e al comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato, con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 4.

2. Così come previsto nella precedente Campagna 2024, In via transitoria e a fini sperimentali, le unità di cui al richiamato allegato 4 sono individuate tra quelle già autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) e dell'alalunga (ALB) in possesso dei seguenti tre requisiti definiti in sede sovranazionale (*ex* par. 2, lett. *dd)* Racc. ICCAT 22-08, ossia: 1) la lunghezza fuori tutto deve essere < a 12 m; 2) le battute di pesca devono avere una durata inferiore alle 24 ore; 3) l'imbarcazione deve utilizzare tecniche selettive e a ridotto impatto ambientale, ai fini della riconducibilità al nuovo segmento di flotta della piccola pesca costiera) e quelle denominate
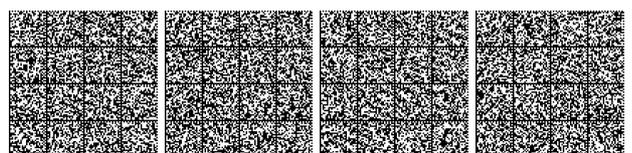
«Feluche» (allegato 5). Dal predetto elenco sono escluse le unità che nel corso dell'annualità 2024 abbiano commesso un'infrazione grave o siano incorse nelle circostanze di cui all'art. 11. comma 4 del decreto direttoriale 0178183 del 18 aprile 2024;

3. L'autorizzazione alla cattura bersaglio del tonno rosso decade nelle ipotesi di cui all'art. 3 punto 3.2 del decreto Dirigenziale 187027 del 31 marzo 2023 e/o all'art. 3 punto 3.2 del decreto dirigenziale 187034 del 31 marzo 2023, nonché, nell'ipotesi in cui, successivamente alla data di emanazione del presente decreto, emergano dagli atti degli organi di Polizia Giudiziaria infrazioni gravi commesse nel corso del 2024 nell'esercizio dell'attività di pesca;

4. Come previsto nella precedente campagna 2024, le quote sono individuate assegnando a ciascuna imbarcazione un quantitativo pari a 2,5 tonnellate tra quelle già autorizzate alla cattura bersagli del pesce spada (SWO) e dell'alalunga (ALB) e un quantitativo pari a 1 tonnellata tra quelle denominate Feluche. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 7. I quantitativi eventualmente già catturati dalle unità di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come sopra indicati.

5. Le previsioni di questo articolo sono provvisorie, limitate alla campagna 2025. Esse non assegnano titoli sulle campagne successive e potranno essere riviste in conformità con le osservazioni ICCAT e le determinazioni unionali.

Art. 7.

Trasferimenti di quote

1. I contingenti individuali di cattura possono formare oggetto di operazioni di trasferimento all'interno dei medesimi sistemi di pesca nel limite massimo del 50% della quota del cedente, assegnata con il presente decreto e previa specifica autorizzazione da parte della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Le unità iscritte nella Flotta di piccola pesca costiera e le feluche non possono cedere la loro quota se non ai sensi del comma successivo.

2. I contingenti individuali di cattura non possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, tra sistemi di pesca diversi, ad eccezione che:

a) le unità o i sistemi coinvolti appartengano allo stesso proprietario o armatore;

b) le unità/sistemi operino all'interno di una stessa organizzazione di produttori;

3. Per le sole eccezioni indicate al precedente comma, il trasferimento è consentito nel limite massimo del 100% della quota del cedente, assegnata con il presente decreto, nei casi di cui alla lettera *a)* e nel limite massimo del 50% della quota del cedente, assegnata con il presente decreto, per quelli previsti alla lettera *b)*.

4. Le unità appartenenti alla Flotta di piccola pesca costiera (SSCF) e le feluche possono concludere gli accordi di cui ai commi precedenti solo con unità iscritte negli allegati 2, 4 e 5, appartenenti alla stessa O.P. In nessun caso potranno cedere o acquistare quote dai sistemi circuizione (PS) e Tonnara fissa (TRAP).

Art. 8.

Promozione e sviluppo di nuove filiere nella pesca del tonno

1. Obiettivo dell'amministrazione è promuovere lo sviluppo di nuove filiere tra gli operatori del settore della pesca del tonno, al fine di incrementarne la sostenibilità, l'efficienza e la competitività a livello nazionale e internazionale.

2. A seguito delle istruttorie di cui al d.d. n. 95502 del 28 febbraio 2025, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del d.d. n. 178173 del 18 aprile 2024, è determinato, per la corrente campagna di pesca, il quantitativo di cui all'art. 2, che viene assegnato a ogni singola imbarcazione facente parte dell'accordo di filiera. Tale quantitativo viene riassegnato nella successiva annualità 2026 agli operatori che dimostreranno alla data del 31 dicembre 2025 di aver dato esecuzione agli accordi di filiera e che intendono proseguirli per l'annualità 2026.

Art. 9.

Catture accessorie (BY-CATCH)

1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, la percentuale di catture accessorie in sede di sbarco ammessa dalle vigenti normative sovranazionali è pari al 20% del totale sbarcato, da calcolarsi esclusivamente sulla base dei dati risultanti dal giornale di bordo (*log book*):

in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 2017/2107, in premessa citato;

in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche.

Art. 10.

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)

1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività solo ed esclusivamente mediante la tecnica «*catch-release*» fino al 31 dicembre 2025.

Art. 11.

Porti designati

1. È fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati dall'elenco disponibile sul sito web dell'ICCAT all'indirizzo https://www.iccat.int/en/Ports.asp

Art. 12.

Sigillo di garanzia

1. In via sperimentale, l'Autorità marittima, all'atto dello sbarco e della convalida del documento elettronico di cattura (eBCD), procede ad apporre un sigillo di garanzia su ogni singolo esemplare di tonno rosso sbarcato.

2. Il sigillo di garanzia deve consentire di individuare il documento elettronico di cattura ed il peso di ogni singolo esemplare in tutte le fasi della commercializzazione in cui il tonno rosso è presentato intero o eviscerato.

3. L'obbligo di apposizione del sigillo di garanzia non esime dal rispetto di ogni altro obbligo vigente in materia di etichettatura e tracciabilità del tonno rosso.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come riportati negli elenchi di cui ai richiamati Allegati.

2. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi è subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.

3. Ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della D.G. PEMAC, qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualità consecutive, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/90, dai suddetti elenchi relativi ai sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)».

4. Per il segmento della Piccola pesca costiera di cui all'articolo 6, ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della D.G. PEMAC, qualora venga accertato, al 31 dicembre 2025, un livello di catture inferiore a 1,25 tonnellate, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990 dal relativo elenco.

5. Per il sistema di pesca «Feluche» qualora venga accertata al 31 dicembre 2025 l'assenza di cattura, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione dal relativo elenco, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/90, salvo cause di forza maggiore.

6. Le cause di forza maggiore, in grado di determinare variazioni nella disciplina di questo decreto, sono di seguito elencate:

nulla osta per nuova costruzione e/o proroga per nuova costruzione;

imbarcazione affondata;

giustificata avaria del motore dell'imbarcazione;

lavori urgenti sull'imbarcazione che ne causano lo stallo in porto;

malattia del comandante dell'imbarcazione.

7. In presenza di una delle cause di forza maggiore elencate al precedente comma 6, la quota può essere trasferita, in via temporanea, secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 1 e 2.

8. Agli operatori degli impianti di tonnara fissa (TRAP) che non dovessero risultare attivi per un periodo pari a due annualità consecutive, in linea con l'art 8 comma 5 del d.d. n. 141913 del 28 marzo 2022, viene sospesa l'autorizzazione di pesca e i contingenti loro assegnati rientrano nella disponibilità dell'amministrazione.

9. L'operatore, al quale ai sensi del comma precedente l'autorizzazione è stata sospesa, ha l'obbligo di riattivare l'impianto nell'anno successivo alla sospensione, senza possibilità di cedere la quota.

In mancanza, l'amministrazione avvierà le procedure per dichiarare l'impianto improduttivo e, convocando una apposita Conferenza di servizi con gli altri soggetti pubblici coinvolti, proporrà la revoca della concessione e la cancellazione dagli elenchi delle tonnare autorizzate.

10. I tonni pescati attraverso il sistema «tonnara fissa (TRAP)» devono essere oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia per il successivo spostamento verso la FARM di destinazione entro trenta giorni dall'ultima comunicazione di cattura.

11. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati, qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema «stereoscopico» sulle catture effettuate nell'ambito dei sistemi «circuizione (PS)» e «tonnara fissa (TRAP)» e destinate alle attività d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del contingente originariamente assegnato, il quantitativo eventualmente non utilizzato potrà essere riassegnato al sistema interessato, unicamente a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proseguire la campagna di pesca.

In assenza di detti presupposti, il suddetto quantitativo potrà essere riassegnato al contingente «indiviso (UNCL)».

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2025

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 459

ALLEGATO *1*
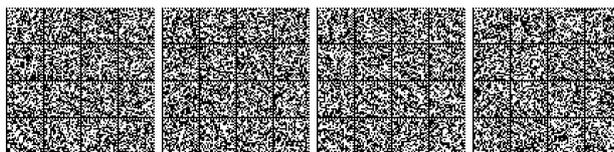
TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2025			
SISTEMA - CIRCUIZIONE (PS)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2025 (TONNELLATE)**
ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	273,086
ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	187,059
ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	145,333
ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	167,213
ITA000013827	04SA00651	MATTEO NOVELLA	50,00
ITA000017891	00SA00058M	ENZA MADRE	176,877
ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	319,550
ITA000025009	00SA00061M	PADRE PIO P.	167,212
ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	298,768
ITA000025548	00PC01365	ONDA	145,332
ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	253,651
ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	299,781
ITA000026066	00MV00359M	GAETANO PADRE	93,748
ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	193,936
ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	137,473
ITA000026375	00CT00313	ALTO MARE PRIMO	70,392
ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	257,106
ITA000026582	00NA02139M	ANGELA ARCELLA	151,713
ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	258,526

ALLEGATO 2

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2025			
SISTEMA PALANGARO (LL)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2025 (TONNELLATE)**
ITA000003420	00CT00290M	AUSONIA	5,188
ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	23,061
ITA000016130	00PC01454	LEONARDO PADRE	18,981
ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	18,795
ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	22,766
ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	18,953
ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	28,406
ITA000018101	00PC01457	DELFINO II	17,324
ITA000018129	02CA01165	LARA MINNIE	5,201
ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	14,903
ITA000018876	01PE01018	LUCIA MADRE	7,156
ITA000019388	01PS00677	TARTAN	23,464
ITA000019474	01NA02203	SAMPEI	6,215
ITA000019847	06NA00013	NETTUNO	7,642
ITA000023446	00PT01449	POLARIS DUE	5,201
ITA000024775	01TP01296	FRANCESCO I	7,320
ITA000025001	04PC00640	ANDREA DORIA	36,116
ITA000025282	14ME00609	ODISSEA II	11,643
ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	13,907
ITA000025304	01CT00729	EMMA	8,046
ITA000025601	01PS00756	SAGITTARIO	29,397
ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	5,269
ITA000026464	01TP01319	EMILIA	7,281
ITA000026646	02CT00423	NICOLE	6,215
ITA000026829	01CT00761	ESMERALDA	11,041

SISTEMA PALANGARO (LL)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2025 (TONNELLATE)**
ITA000026885	02CT00425	-	8,107
ITA000026937	01TP01271	MARIA	41,034
ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	19,867
ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	20,163
ITA000027244	00TP02277	LUCIA	71,551
ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	16,474
ITA000027846	01TP01307	MARENOSTRO	5,600
ITA000028046	00PA01358M	MARIO LC	51,801
ITA000028065	05TP00449	ALINA	0,561
ITA000028498	00VM00646	MARENOSTRO III	10,954
ITA000028871	01TP01302	DESTRIERO	23,517
ITA000029339	00CT02883	ASIA	23,898
ITA000030226	01TP01318	SARAGO	6,185
ITA000030230	00AN04169	GIUSEPPE SENIOR	40,078

ALLEGATO *3*

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2025		
SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)		
N. Progressivo	**Denominazione – sede impianto**	**Quota 2025 (tonnellate)**
1	"ISOLA PIANA" – Carloforte (CI)	239,973
2	"CAPO ALTANO" – Portoscuso (CI)	175,196

ALLEGATO *4*

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2025			
Piccola pesca costiera (SSCF)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2025 (TONNELLATE)**
ITA000003299	02CT00352	-	2,5
ITA000003306	02CT00361	-	2,5
ITA000003389	04CT00962	-	2,5
ITA000005198	07PA02006	VALENTINA	2,5
ITA000005516	00CR01300	SHALON	2,5
ITA000005529	07PA02081	GABRIRENE	2,5
ITA000005692	07PA02033	SARA	2,5
ITA000005838	01MZ01051	SANTA MARIA	2,5
ITA000005951	00MZ01535	-	2,5
ITA000006051	07PA02009	CAROLA	2,5
ITA000006104	06MZ00457	PERLA DEL TIRRENO	2,5
ITA000006147	07MZ00575	-	2,5
ITA000006185	03CT00519	-	2,5
ITA000006313	01CT00707	-	2,5
ITA000008011	00SR02510	-	2,5
ITA000008056	01TP01172	SANTA MARIA	2,5
ITA000008551	01NA02163	DAVIDE PADRE	2,5
ITA000008970	07PA01962	S. VINCENZO	2,5
ITA000009040	14ME00661	RONDINE I	2,5
ITA000009220	04PA00955	MARIETTA	2,5
ITA000009254	04PA01036	MARIA MADRE	2,5
ITA000009291	04PA01081	SALVATORE	2,5
ITA000009297	04PA01087	MARIA GRAZIA	2,5
ITA000009383	07PA01944	S. GIOVANNI C.	2,5
ITA000009434	07PA01515	GIOVANNI P.	2,5
ITA000009468	07PA01708	S. GIUSEPPE	2,5
ITA000009480	07PA01743	ARICCIOLA	2,5
ITA000009503	07PA01800	CARLA II	2,5
ITA000009521	07PA01831	MARIA SS. DEL LUME III	2,5

Piccola pesca costiera (SSCF)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2025 (TONNELLATE)**
ITA000009544	04PA01188	RONDINELLA	2,5
ITA000009645	09PA00308	S. ANTONIO	2,5
ITA000010620	07PA01956	ENRICO FIGLIO	2,5
ITA000010751	07PA01967	FABRIZIO IV	2,5
ITA000014877	00SR02312	-	2,5
ITA000015062	01CT00767	-	2,5
ITA000015512	07TP00295	MARIA ANTONINA	2,5
ITA000015920	07PA02103	NUOVA ROSARIA	2,5
ITA000016142	01TP01049	NUOVA MARIA LUCIA	2,5
ITA000016194	07PA02051	ARIANNA	2,5
ITA000016304	07TP00213	PIETRO PRIMO	2,5
ITA000016332	00AU01980	-	2,5
ITA000017335	00VM00550	S. FRANCESCO	2,5
ITA000017792	01PA00514	CRISTOFALO I	2,5
ITA000018536	03CT00506	-	2,5
ITA000018607	00MZ01679	PUMA	2,5
ITA000018776	09PA00327	S. GIUSEPPE	2,5
ITA000019178	02CA01380	ALBATROS	2,5
ITA000019295	00RC01917	INTERNAZIONALE	2,5
ITA000019396	08CR00051	LEONE DI MARE	2,5
ITA000019448	00VM00686	SAN GAETANO	2,5
ITA000023107	07PA01887	I DUE GEMELLI	2,5
ITA000023137	00MZ01673	DOMENICO PADRE	2,5
ITA000023179	01PA00534	NUOVO DIO CON NOI	2,5
ITA000023450	07PA02015	GHOST	2,5
ITA000023475	01NA02116	STEFANIA	2,5
ITA000023936	06MZ00568	REGINA DEI MARI	2,5
ITA000024600	02CT00413	-	2,5
ITA000024856	14ME00655	AIRONE II	2,5
ITA000024951	02RC00357	S. CHIARA II	2,5
ITA000024999	01PA00587	LEONELLA	2,5
ITA000025049	03PE00763	LA FENICE	2,5
ITA000025264	03CT00533	ORSA MAGGIORE	2,5
ITA000025457	06NA00011	PEPERIPE'	2,5

Piccola pesca costiera (SSCF)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2025 (TONNELLATE)**
ITA000025534	07PA02037	ANNA MADRE	2,5
ITA000025535	07PA02038	SALVATORE S.	2,5
ITA000025599	13RC00208	SAN GIUSEPPE	2,5
ITA000025616	01CT00770	-	2,5
ITA000025994	01NA02134	MARLON II	2,5
ITA000026176	02RC00370	ALBACHIARA	2,5
ITA000026209	07PA02063	SAN GIUSEPPE I°	2,5
ITA000026249	04CT01119	-	2,5
ITA000026337	01MZ01221	SAN NICOLA	2,5
ITA000026366	00MZ01706	-	2,5
ITA000026493	03CT00525	ARTEMIDE	2,5
ITA000026555	12ME00326	-	2,5
ITA000026650	00IM01233	MARIA DELLA MONTAGNA II^	2,5
ITA000026889	01NA02151	T.& M. PADRE	2,5
ITA000027003	00MZ01718	SAN DOMENICO	2,5
ITA000027149	00CT02859	-	2,5
ITA000027181	01CT00745	-	2,5
ITA000027448	06MZ00545	PAOLO PIO	2,5
ITA000027665	07PA02108	GIANNINO PADRE	2,5
ITA000027732	06MZ00547	NICOLA PADRE	2,5
ITA000027804	07PA02116	JAMES	2,5
ITA000027829	05RC01125	NATALE U NAPULITANU	2,5
ITA000027841	00CT02890		2,5
ITA000027859	09PA00372	STELLA MARINA	2,5
ITA000028024	01PA00621	JINEVRA	2,5
ITA000028030	01NA02172	CARONTE	2,5
ITA000028033	07PA02175	ANGELINA II	2,5
ITA000028076	01NA02176	ORCA II	2,5
ITA000028105	04SV01911	SAMPEI	2,5
ITA000028112	03PE00706	MADONNA DEL SOCCORSO	2,5
ITA000028166	01PA00623	ANTONIO BARRACCA	2,5
ITA000028230	01MZ01248	CRISTINA	2,5
ITA000028242	03CT00527	-	2,5

Piccola pesca costiera (SSCF)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2025 (TONNELLATE)**
ITA000028256	00CT02866	MARINA	2,5
ITA000028261	08CR00060	PELLICANO	2,5
ITA000028316	00VM00698	ORIZZONTE	2,5
ITA000028355	01TP01324	IL GLADIATORE I	2,5
ITA000028379	04PA01176	GIUSEPPE II	2,5
ITA000028430	01PT01958	NONNO GIGINO	2,5
ITA000028437	00SR02485	TRINACRIA	2,5
ITA000028460	04PA01177	SAN VINCENZO	2,5
ITA000028522	07PA02139	SHARK	2,5
ITA000028596	15SA00341	G. PADRE	2,5
ITA000028669	06MZ00558	ALBA CHIARA II°	2,5
ITA000028677	07PA02128	NUOVA TRAMONTANA II	2,5
ITA000028784	04PA01178	ANNA	2,5
ITA000028914	00PA03946	ELYSEA	2,5
ITA000028985	13RC00211	AZZURRA	2,5
ITA000029001	04PA01179	GIOVANNA MADRE	2,5
ITA000029023	03NA02303	FRANCESCO PADRE	2,5
ITA000029087	01CT00765	MICHELE JUNIOR	2,5
ITA000029119	07PA02143	GINEVRA	2,5
ITA000029121	02VM00193	ANDREA II	2,5
ITA000029219	02PA00371	LUNA ROSSA	2,5
ITA000029232	14ME00647	-	2,5
ITA000029269	07PA02140	ELIEZER	2,5
ITA000029331	03CT00523	-	2,5
ITA000029424	04PA01181	MARIA LETIZIA II	2,5
ITA000029454	09VM00295	SANTO PADRE	2,5
ITA000029594	02CR00358	-	2,5
ITA000029602	04PA01183	AZZURRA	2,5
ITA000029640	00OS01286	MADONNA DI BONARIA	2,5
ITA000029884	05RC01148	BREZZA MARINA	2,5
ITA000029998	07TP00308	LORENZO	2,5
ITA000030339	00CT02899	-	2,5
ITA000030343	12SA00323	MARIA ANTONIETTA	2,5
ITA000030444	07PA02180	IL GLADIATORE II	2,5
ITA000030461	03CT00546	-	2,5

ALLEGATO 5
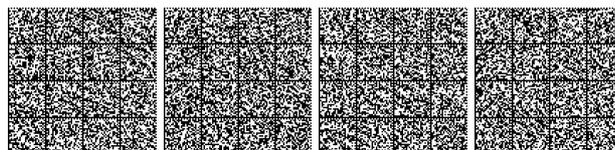
TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2025			
Feluche			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2025 (TONNELLATE)**
ITA000006216	10ME01039	SANTA RITA	1,00
ITA000006225	10ME01156	VICTOR	1,00
ITA000006244	10ME01337	-	1,00
ITA000006260	10ME01418	SIMONE	1,00
ITA000006265	10ME01440	ANTONIO PADRE	1,00
ITA000006282	10ME01473	SAN FRANCESCO	1,00
ITA000010091	00ME02947	-	1,00
ITA000012466	05RC00873	LA NUOVA CARMELA	1,00
ITA000012475	05RC00892	S. LUCIA	1,00
ITA000012574	10ME01537	NINO PIRI I	1,00
ITA000012577	06RC00208	STELLA DEL MARE	1,00
ITA000012579	01GT00312	MARENOSTRO	1,00
ITA000023338	01RC00510	MARIA II	1,00
ITA000027222	00ME02896	FELICIA II^	1,00
ITA000027795	06RC00321	PATRIARCA SECONDO	1,00
ITA000028221	00ME02912	AQUILA DI MARE	1,00
ITA000029482	00ME02929	NIBBIO	1,00
ITA000030501	00ME02955	-	1,00

25A02738

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «more4water» nell'ambito del programma Water4All Call 2022. (Decreto n. 3290/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto miniseriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttorale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf;*

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative« per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato da Water4All «*Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools*» call 2022, con scadenza il 31 ottobre 2022, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 6237 del 23 agosto 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15085 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 1032 del 24 gennaio 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *Partnership Water4All 2022 Joint Call «Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools»* con un *budget* complessivo pari a euro 2.700.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* nel *meeting* del 21 settembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo More4Water - «*Combined Monitoring And Forecast For Asustainable management of Water Resources And Timely Adaptation Todrought*», avente come obiettivo principale lo sviluppo e l'applicazione di una nuova tecnologia di mitigazione dell'impatto della siccità nei sistemi di approvvigionamento idrico grazie a un ampio uso di dati atmosferici globali e osservazioni da sensori in tempo reale e un costo complessivo pari a euro 662.692,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 15041 del 20 novembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «More4Water»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg Corte dei conti in data 2 ottobre 2024 n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale

dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto direttoriale n. 2055 del 14 febbraio 2025 reg. UCB n. 53 del 28 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.683.303,48, di cui euro 2.659.138,68 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 24.164,80 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «More4water» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Perugia

Acegasapsamga SpA

Tucep

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «More4water»;

Vista la procura notarile rep. n. 3638 in data 8 marzo 2024 a firma della dott.ssa Giulia Clarizio notaio in Padova, con la quale l'ing. Gasparetto Roberto amministratore delegato e legale rappresentante della «Acegasapsamga S.p.a.» conferisce procura al legale al prof. Maurizio Oliviero rappresentante legale dell'Università degli studi di Perugia, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 7309 in data 27 dicembre 2023 a firma del dott. Luigi Russo Notaio in Perugia, con la quale il prof. Rossi Gianluca Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della «TUCEP» conferisce procura al Prof. Maurizio Oliviero legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia, in qualità di soggetto capofila;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «More4water» per un contributo complessivo pari ad euro 399.413,55;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «More4water» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 399.413,55 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 115, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2055 del 14 febbraio 2025 reg. UCB n. 53 del 28 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di Controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 693

———

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02847

DECRETO 12 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «newater» nell'ambito del programma Water4All Call 2022. (Decreto n. 3292/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la

concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato da *Water4All* «*Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools*» *Call 2022*, con scadenza il 31 ottobre 2022, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 6237 del 23 agosto 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15085 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 1032 del 24 gennaio 2022, con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *Partnership Water4All 2022 Joint Call* «*Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools*» con un *budget* complessivo pari ad euro 2.700.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* nel *meeting* del 21 settembre 2023, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *NeWater* - «*Natural based and low Energy consumption unconventional solutions for the management of WATER sources*», avente come obiettivo principale lo sviluppo di sistemi idrici innovativi ed efficienti per qualsiasi regione rappresentativa dell'UE, basati su soluzioni ibride biologiche, fisiche e naturali e un costo complessivo pari ad euro 536.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 15041 del 20 novembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*NeWater*»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2055 del 14 febbraio 2025, reg. UCB n. 53 del 28 febbraio 2025, con il quale è stato assunto l'impegno, sul piano gestionale 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.683.303,48, di cui euro 2.659.138,68 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 24.164,80 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*NeWater*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Sapienza Università di Roma;

Università degli studi della Basilicata;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «*NeWater*»;

Vista la procura notarile rep. n. 14779 in data 13 novembre 2024 a firma della dott.ssa Annamaria Racioppi notaio in Potenza, con la quale il prof. Ignazio Marcello Mancini, rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi della Basilicata conferisce procura speciale alla dott.ssa Polimeni Antonella rettrice della Sapienza - Università degli studi di Roma, in qualità di soggetto capofila;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «*NeWater*» per un contributo complessivo pari ad euro 375.200,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*NeWater*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 375.200,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul capitolo 7345, piano gestionale 01, valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 115, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2055 del 14 febbraio 2025, reg. UCB n. 53 del 28 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80 per cento del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 694

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02848

DECRETO 12 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «rescue» nell'ambito del programma Water4All Call 2022. (Decreto n. 3294/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Cor-

te dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato da *Water4All* «*Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools*» *Call* 2022, con scadenza il 31 ottobre 2022, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 6237 del 23 agosto 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15085 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 1032 del 24 gennaio 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *Partnership Water4All 2022 Joint Call «Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools»* con un *budget* complessivo pari a euro 2.700.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Funding Agencies* nel m*eeting* del 21 settembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *RESCUE - RESources in Coastal groundwater Under hydroclimatic Extremes»,* avente come obiettivo principale la ricerca di base nel settore delle risorse idriche sotterranee e un costo complessivo pari a euro 554.598,65;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 15041 del 20 novembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «RESCUE»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1 comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2055 del 14 febbraio 2025,, reg. UCB n. 53 del 28 febbraio 2025, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.683.303,48, di cui euro 2.659.138,68 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 24.164,80 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «RESCUE» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università di Trieste - Dipartimento di matematica e geoscienze;
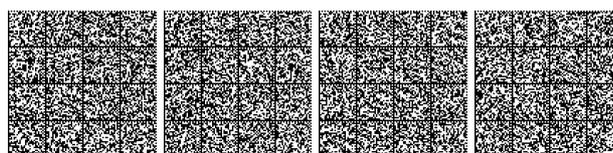
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «RESCUE»;

Vista la procura notarile rep. n. 9868 in data 4 aprile 2024 a firma del dott. Tomaso Giordano notaio in Trieste, con la quale il prof. Nicola Casagli, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale» conferisce procura speciale al Prof. Stefano Parolai del Dipartimento di matematica e geoscienze dell'Università di Trieste -, in qualità di soggetto capofila;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «RESCUE» per un contributo complessivo pari ad euro 388.219,06;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «RESCUE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 22 maggio 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 388.219,06 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 115, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2055 del 14 febbraio 2025, reg. UCB n. 53 del 28 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 701

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02849

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edificatrice S. Giuseppe», in Dicomano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edificatrice S. Giuseppe»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 14.347,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.959.389,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.945.042,00;

Considerato che in data 17 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;
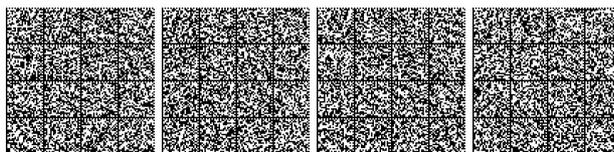
Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa edificatrice S. Giuseppe», con sede in Dicomano (FI) (codice fiscale 02340630488), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Casini, nato a Faenza (RA) il 9 giugno 1986 (codice fiscale CSN FPP 86H09 D458J), domiciliato in Palazzuolo Sul Senio (FI), via della Faggiola n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02739

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Only Work Transport & Logistic soc. cooperativa», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Only Work Transport & Logistic soc. cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 28.885,00, si riscontra una massa debitoria di euro 242.525,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 213.640,00;

Considerato che in data 26 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio del procedimento non è stata consegnata al legale rappresentante per mero errore materiale;

Considerato che in data 19 settembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha provveduto a rinnovare la notifica al corretto indirizzo PEC della società cooperativa, così come risultante dalla visura camerale aggiornata, che la stessa risulta consegnata e non sono pervenute controdeduzioni e/o osservazioni da parte di alcuno dei soggetti interessati;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione italiana cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;
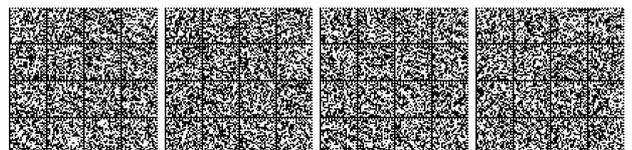
Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Only Work Transport & Logistic soc. cooperativa», con sede in Ancona (AN) (codice fiscale 02770070429), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Annalisa Giannetti, nata a Roma il 25 ottobre 1970 (codice fiscale GNNNLS70R65H501R), ivi domiciliata in - via Giovanni Paisiello n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02740

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 30 aprile 2025.

Approvazione dello schema di convenzione per la messa a disposizione dell'area dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata per ospitare il Giubileo dei Giovani 2025 ai fini della relativa sottoscrizione. (Ordinanza n. 20).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427 [ndr società Giubileo S.p.a.], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […]»;

al comma 430, dispone che: «La società "Giubileo 2025" può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 (cd. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Accoglienza»), con il quale è stato approvato il Piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, e, in particolare, l'Azione ID 10.01, di cui all'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Organizzazione ed allestimenti Grandi eventi giubilari, spese funzionali e accessorie», che stanzia le risorse finanziarie per la spesa finalizzata all'organizzazione dei Grandi eventi giubilari, individuando la società Giubileo 2025 S.p.a. quale soggetto attuatore e soggetto beneficiario del correlato finanziamento;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, di cui ai seguenti allegati:

allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato», comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;

allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation EU* per Grandi eventi turistici» del PNRR;

allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente», approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, all'art. 1, comma 496, ha autorizzato, tra l'altro, la spesa per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei Grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 S.p.a. e degli eventi minori a cura di Roma Capitale;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]».

Viste:

la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a., come integrata dall'*addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «struttura commissariale»), da ultimo integrata con la disposizione commissariale n. 9 del 17 aprile 2025;

Atteso che:

il 24 dicembre 2024, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, ha preso avvio il Giubileo ordinario 2025, nel cui calendario delle manifestazioni in programma assumono particolare rilevanza i cd. Grandi eventi, di straordinario significato ecclesiastico e sociale;

tra i suddetti Grandi eventi riveste grande importanza il Giubileo dei giovani sia per la sua forte valenza simbolica e spirituale che per l'ingente flusso atteso di ragazzi e che avrà luogo nell'area di Tor Vergata, già utilizzata in precedenti occasioni giubilari, nelle giornate del 2 e 3 agosto 2025, rispettivamente dedicate alla Veglia di preghiera e alla Santa Messa presiedute dal Sommo Pontefice;

Considerato che in data 19 dicembre 2024 Roma Capitale, l'Università degli studi di Roma Tor Vergata ed il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «le Parti») hanno sottoscritto la «Lettera di intenti per la messa a disposizione dell'area dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata per ospitare il Giubileo dei giovani 2025», prot. n. RM/2025/1239, con la quale sono stati individuati in via preliminare i reciproci impegni da dettagliarsi con apposita e successiva convenzione;

Rilevato che a seguito di reciproche interlocuzioni, le parti hanno visionato e previamente condiviso i contenuti dello schema definitivo della convenzione in argomento, che ha regolamentato i relativi impegni, nonché definito le condizioni ed i termini sia economici che giuridici dell'accordo, ai fini della messa a disposizione da parte dell'Università Tor Vergata dell'area che ospiterà il Giubileo dei giovani 2025;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo della struttura commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]»;

Ritenuto:

necessario approvare lo schema di convenzione per la messa a disposizione dell'area dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata per ospitare il Giubileo dei giovani 2025;

di procedere con urgenza alla sottoscrizione della convenzione *de qua*, stante l'approssimarsi del Giubileo dei giovani 2025 al fine di provvedere celermente alle azioni correlate;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni,

1) di approvare lo schema di convenzione, unitamente ai relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la messa a disposizione dell'area dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata per ospitare il Giubileo dei giovani 2025;

2) di procedere alla sottoscrizione della convenzione *de qua*;

3) di autorizzare Roma Capitale all'adozione dei correlati atti amministrativi che si renderanno necessari;

4) la trasmissione della presente ordinanza all'Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma Capitale nonché all'Area interventi accoglienza della Struttura commissariale e a Società Giubileo 2025 S.p.a.;

5) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 30 aprile 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

25A02883

ORDINANZA 30 aprile 2025.

Approvazione dello schema di convenzione per la messa a disposizione delle aree dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, su cui grava il diritto di superficie a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per ospitare il Giubileo dei Giovani 2025. (Ordinanza n. 21).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla

misura M1C3-investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla misura di cui al comma 420 [ndr misura M1C3-investimento 4.3 del PNRR], individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427 [ndr Società Giubileo S.p.a.], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420 [ndr misura M1C3-investimento 4.3 del PNRR], dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

al comma 430, dispone che: «La società "Giubileo 2025" può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 (cd. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Accoglienza»), con il quale è stato approvato il Piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 e, in particolare, l'azione ID 10.01, di cui all'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Organizzazione ed allestimenti Grandi eventi giubilari, spese funzionali e accessorie», che stanzia le risorse finanziarie per la spesa finalizzata all'organizzazione dei Grandi eventi giubilari, individuando la Società Giubileo 2025 S.p.a. quale soggetto attuatore e soggetto beneficiario del correlato finanziamento;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui ai seguenti allegati:

allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato», comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla misura M1C3-investimento 4.3. «*Caput Mundi – Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR;

allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente», approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma all'art. 1, comma 496, ha autorizzato, tra l'altro, la spesa per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della Società Giubileo 2025 S.p.a. e degli eventi minori a cura di Roma Capitale;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]»;

Viste:

la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a., come integrata dall'*addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «struttura commissariale»), da ultimo integrata con la disposizione commissariale n. 9 del 17 aprile 2025;

Atteso che:

il 24 dicembre 2024, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, ha preso avvio il Giubileo ordinario 2025, nel cui calendario delle manifestazioni in programma assumono particolare rilevanza i cd. Grandi eventi, di straordinario significato ecclesiastico e sociale;

tra i suddetti Grandi eventi riveste grande importanza il Giubileo dei giovani sia per la sua forte valenza simbolica e spirituale che per l'ingente flusso atteso di ragazzi e che avrà luogo nell'area di Tor Vergata, già utilizzata in precedenti occasioni giubilari, nelle giornate del 2 e 3 agosto 2025, rispettivamente dedicate alla Veglia di preghiera e alla Santa Messa presiedute dal Sommo Pontefice;

Considerato che in data 19 dicembre 2024 Roma Capitale, l'Università degli studi di Roma Tor Vergata ed il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «le parti») hanno sottoscritto la «Lettera di intenti per la messa a disposizione dell'area dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata per ospitare il Giubileo dei giovani 2025», prot. n. RM/2025/1239, con la quale sono stati individuati in via preliminare i reciproci impegni da dettagliarsi con apposita e successiva convenzione ed è stato prevista, altresì, la sottoscrizione di un'apposita convenzione, afferente alle aree della suddetta università interessate dallo svolgimento dell'evento, gravate dal diritto di superficie a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito «CNR»);

Rilevato che a seguito di reciproche interlocuzioni, le parti e il CNR hanno visionato e previamente condiviso i contenuti dello schema definitivo della convenzione relativa alle su richiamate aree, che ha regolamentato i relativi impegni, nonché definito le condizioni ed i termini sia economici che giuridici dell'accordo, ai fini della messa a disposizione delle stesse per ospitare il Giubileo dei giovani 2025;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo della struttura commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]»;

Ritenuto:

necessario approvare lo schema di convenzione per la messa a disposizione delle aree dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, su cui grava il diritto di superficie a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per ospitare il Giubileo dei giovani 2025;

di procedere con urgenza alla sottoscrizione della convenzione *de qua*, stante l'approssimarsi del Giubileo dei giovani 2025 al fine di provvedere celermente alle azioni correlate;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

Con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) di approvare lo schema di convenzione, unitamente ai relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la messa a disposizione del-

le aree dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, su cui grava il diritto di superficie a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per ospitare il Giubileo dei giovani 2025;

2) di procedere alla sottoscrizione della convenzione *de qua*;

3) di autorizzare Roma Capitale all'adozione dei correlati atti amministrativi che si renderanno necessari;

4) la trasmissione della presente ordinanza all'Università degli studi di Roma Tor Vergata, al Consiglio nazionale delle ricerche, a Roma Capitale nonché all'area interventi accoglienza della struttura commissariale e a Società Giubileo 2025 S.p.a.;

5) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 30 aprile 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

25A02884

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 maggio 2025.

Ulteriori interventi urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice. (Ordinanza n. 1142).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 recante: «Primi interventi urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice»;

Viste le richieste della Regione Lazio e di Roma Capitale;

Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario volte a garantire tutti gli interventi indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta manifestazione;

Atteso che la situazione in atto non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga all'ordinamento vigente;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139/2025

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 è aggiunto il seguente periodo: «Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, la Regione Lazio e Roma Capitale, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, possono avvalersi, su base convenzionale, delle società *in house* e partecipate già impiegate nelle attività giubilari».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139/2025

1. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025, dopo le parole «civili e militari,» sono inserite le seguenti: «ovvero al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome che già percepisce in luogo del compenso per lavoro straordinario indennità omnicomprensive»; e dopo le parole «retribuzione mensile di posizione e/o di rischio» sono inserite le seguenti: «o di altra indennità omnicomprensiva percepita in luogo del compenso per lavoro straordinario,».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 è aggiunto il seguente periodo: «Al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle forze di polizia o alle forze armate nonché al personale titolare di posizione organizzativa e al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome titolare di indennità omnicomprensiva direttamente impiegato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, i parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dal comma 1».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applica-

te, su base convenzionale, anche al personale delle società *in house* e partecipate, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza».
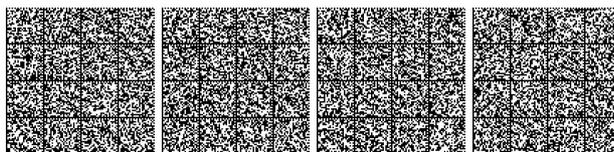
Art. 3.

Disposizioni inerenti alle attività della società Giubileo 2025 s.p.a.

1. All'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1139 del 23 aprile 2025, è aggiunto il seguente periodo: «La S.p.a. Giubileo 2025, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, è autorizzata a porre in essere, sulla base delle indicazioni del Sindaco di Roma Capitale - Commissario di governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, anche stabilite in sede di Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e comunque concordate in sede di Comitato operativo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, tutte le azioni necessarie al funzionale svolgimento degli eventi oggetto della presente ordinanza.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A02956

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di seladelpar, «Lyvdelzi». (Determina n. 607/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) N. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio

di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7 – 11 aprile 2025;

Vista la *Opinion* del CHMP EMADOC-1700519818-2061634 relativa alla approvazione della variazione EMA/VR/0000264096 del 14 aprile 2025, riguardante la modifica della denominazione del medicinale da Seladelpar Gilead a Lyvdelzi;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

- «LYVDELZI»

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

«LYVDELZI»

Codice ATC - Principio attivo: A05AX07 Seladelpar

Titolare: Gilead Sciences Ireland UC

Cod. procedura EMEA/H/C/004692/0000

GUUE 31/03/2025

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Lyvdelzi» è indicato per il trattamento della colangite biliare primaria (primary biliary cholangitis, *PBC)* in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti che hanno una risposta inadeguata al solo UDCA o in monoterapia in quelli ove UDCA non è tollerato.

Modo di somministrazione

Uso orale.

Le capsule possono essere assunte con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1898/001 A.I.C.: 051949016 /E in base 32: 1KKCGS

10 mg – capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 30 capsule

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto, ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di seladelpar nel trattamento della colangite biliare primaria (PBC) in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti che presentano una risposta inadeguata al solo UDCA o in monoterapia nei pazienti intolleranti a UDCA, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condurre e presentare i risultati finali dello studio clinico di fase III, randomizzato, controllato con placebo (AFFIRM), volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di seladelpar relativamente agli esiti clinici a lungo termine negli adulti con colangite biliare primaria (PBC) e cirrosi compensata, conformemente a un protocollo concordato.	Agosto 2030

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- gastroenterologo, internista ed immunologo (RRL).

25A02778

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di fezolinetant, «Veoza». (Determina n. 608/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai

sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7 - 11 aprile 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VEOZA

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

VEOZA;

codice ATC - principio attivo: G02CX06 Fezolinetant;

titolare: Astellas Pharma Europe B.V.;

cod. procedura EMEA/H/C/005851/IB/0001;

GUUE 31 marzo 2025.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Veoza» è indicato per il trattamento dei sintomi vasomotori (VMS), da moderati a severi, associati alla menopausa (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

«Veoza» deve essere somministrato per via orale, una volta al giorno, all'incirca alla stessa ora ogni giorno, con o senza cibo e assunto con liquidi. Le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere rotte, frantumate o masticate, a causa dell'assenza di dati clinici in tali condizioni.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1771/004 - A.I.C. n. 050992041 /E in base 32: 1JN4X9 - 45 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/alu/PVC/alu) - 10 x 1 compresse (divisibile per dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR):

i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali;

il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ginecologo ed endocrinologo (RRL).

25A02779

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Uzpruvo». (Determina n. 609/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'im-

missione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 aprile 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano biosimilare di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

UZPRUVO

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex-factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni farmaco biosimilare

UZPRUVO

Codice ATC - Principio attivo: L04AC05 Ustekinumab

Titolare: Stada Arzneimittel AG

Codice procedura EMEA/H/C/006101/X/0001

GUUE: 31 marzo 2025

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Conf. 002

Psoriasi a placche

«Uzpruvo» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggi ultravioletti *A)* (vedere paragrafo 5.1).

Psoriasi a placche nei pazienti pediatrici

«Uzpruvo» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in pazienti pediatrici e adolescenti a partire dai 6 anni di età che non sono adeguatamente controllati da altre terapie sistemiche o fototerapia o ne sono intolleranti (vedere paragrafo 5.1).

Artrite psoriasica (PsA)

«Uzpruvo» , da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è risultata inadeguata (vedere paragrafo 5.1). Malattia di Crohn

«Uzpruvo» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati essere intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFa o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Conf. 005

Malattia di Crohn

«Uzpruvo» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFa o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Modo di somministrazione

Conf. 002

«Uzpruvo» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per cui «Uzpruvo» è indicato.

«Uzpruvo» 45 mg e 90 mg siringhe preriempite sono esclusivamente per iniezione sottocutanea. Se possibile, evitare l'iniezione in aree interessate dalla psoriasi.

Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti o coloro che se ne prendono cura possono somministrare «Uzpruvo» se il medico lo ritiene opportuno. Comunque, il medico deve assicurare un appropriato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che se ne prendono cura deve essere spiegato di somministrare la quantità prescritta di «Uzpruvo» secondo le indicazioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione e sulle precauzioni particolari per la manipolazione, vedere paragrafo 6.6.

Conf. 005

«Uzpruvo» concentrato per soluzione per infusione deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della malattia di Crohn. «Uzpruvo» concentrato per soluzione per infusione deve essere utilizzato solo per la dose di induzione endovenosa.

«Uzpruvo» 130 mg è esclusivamente per uso endovenoso. Deve essere somministrato in un periodo di almeno un'ora. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1784/002 AIC: 051057038 /E - In base 32: 1JQ4DG

90 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa preriempita (vetro) 1,0 mL (90 mg/mL) - 2 siringhe pre-riempite

EU/1/23/1784/005 AIC: 051057040 /E - In base 32: 1JQ4DJ

130 mg - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 26 mL (5 mg/mL) - 1 Flaconcino

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura:

Per il dosaggio da 90 mg per uso sottocutaneo: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista e pediatra (RRL).

Per il dosaggio da 130 mg in concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - gastroenterologo, internista (RRL).

25A02780

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 30 gennaio 2025.

Regione autonoma Valle d'Aosta - Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020. (Delibera n. 3/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'accordo di partenariato 2014-2020;
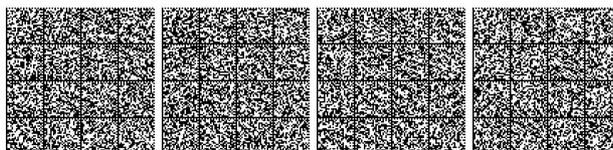
Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-*bis* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto — ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 — dell'accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di programmi operativi

finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Valle d'Aosta del 27 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 49, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Nuove assegnazioni per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione autonoma Valle d'Aosta - Ministro per il Sud e la coesione territoriale», che ha disposto l'assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 18,80 milioni di euro, ed ha stabilito, contestualmente, che, in applicazione del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 242, commi 2 e 5, tali risorse ritornano nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 5,70 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la delibera CIPESS n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19 ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 28, recante «Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Valle d'Aosta», che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Valle d'Aosta per un valore complessivo di 77.086.885,01 euro, secondo la seguente articolazione: una sezione ordinaria per un valore di 58.286.885,01 euro e una sezione speciale per un valore complessivo di 18.000.000,00 euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito — nel caso di programmi non ancora adottati — ovvero incrementati — nel caso di programmi vigenti — i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del programma operativo complementare della regione per un valore massimo di 5,7 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 14, recante «Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Città metropolitana di Bologna, Città metropolitana di Firenze, Città metropolitana di Genova, Città metropolitana di Milano, Città metropolitana di Reggio Calabria, Città metropolitana di Venezia -Attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera *b)* e comma 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22», che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera *b)*, e comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lasciato invariata la dotazione finanziaria della sezione ordinaria del PSC della Regione Valle d'Aosta, di importo pari a 58.286.885,01 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo

sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 475-A del 16 gennaio 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Valle d'Aosta e la contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della medesima regione;

Tenuto conto che nella citata proposta:

è evidenziato che nel POC sono definiti le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del programma, il piano finanziario e il cronoprogramma;

è rappresentato che la dotazione finanziaria del POC è pari a 18.674.923,88 euro, di cui 3.226.567,41 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (*ex* art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020) e 15.448.356,47 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE del 100 per cento (*ex* art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020);

è rappresentato inoltre che, all'esito delle operazioni di chiusura del POR FSE della Regione Valle d'Aosta, la dotazione finanziaria del POC potrà essere rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando, in ogni caso, la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun programma operativo di riferimento;

è previsto che, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Regione Valle d'Aosta, si proceda con la riduzione della Sezione speciale 2 del PSC della Regione Valle d'Aosta per un importo pari a 3.226.567,41 euro, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC, approvato con delibera CIPESS n. 31 del 2021, risulta pari a 73.860.317,60 euro, di cui un importo pari a euro 15.573.432,59 euro per la Sezione speciale 2;

è riportato che, in linea con il punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 2015, il POC si basa sul medesimo Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - IGRUE;

Considerato che, in relazione alla citata proposta, la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 23 gennaio 2025;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DIPE n. 1205-A del 30 gennaio 2025 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 1215 del 30 gennaio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Valle d'Aosta e assegnazione di risorse.

1.1 È adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 di competenza della Regione Valle d'Aosta, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC è pari a 18.674.923,88 euro, di cui:

3.226.567,41 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, ai sensi dell'art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020;

15.448.356,47 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE del 100 per cento, ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

1.3 Il valore complessivo del programma è rappresentato dal seguente piano finanziario, articolato in 3 assi, coerenti con la struttura della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e con l'accordo di partenariato:
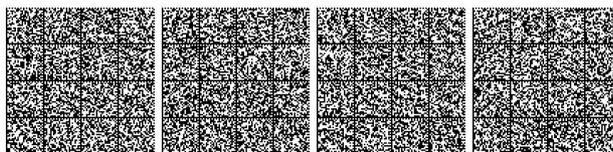
valori in euro

Asse	dotazione
Asse 1 - Accrescere la competitività delle PMI (OT3)	5.737.637,15
Asse 2 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4)	7.805.706,59
Asse 3 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT6)	5.131.580,14
TOTALE	**18.674.923,88**

1.4 Nel programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del programma, il piano finanziario e il cronoprogramma.

1.5 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, l'Autorità di gestione inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili.

1.6 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun programma operativo di riferimento.

1.7 L'ammontare delle risorse eventualmente previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

1.8 La Regione Valle d'Aosta in linea con gli adempimenti previsti dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.9 La Regione Valle d'Aosta assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.10 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del citato art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.11 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.

1.12 La Regione Valle d'Aosta, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Valle d'Aosta

2.1 Il PSC della Regione Valle d'Aosta, approvato in prima istanza con delibera CIPESS n. 28 del 2021, è ridotto per un importo pari a 3.226.567,41 euro, a valere sulla dotazione finanziaria della Sezione speciale 2, che è conseguentemente rideterminata in 15.573.432,59 euro. Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva del PSC risulta pari a 73.860.317,60 euro, come rappresentato dalla seguente tabella:
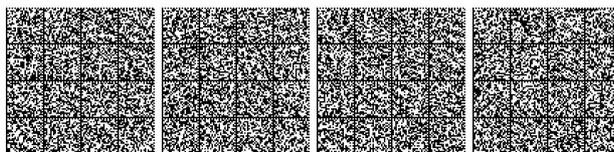
valori in euro

PSC VALLE D'AOSTA – Dotazione finanziaria				
Dotazione finanziaria	**Sezione ordinaria**	**Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID**	**Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020**	**Risorse totali**
Delibera CIPESS 28/2021	58.286.885,01		18.800.000,00	77.086.885,01
Delibera CIPESS 14/2024	-			-
Presente Delibera	-		-3.226.567,41	-3.226.567,41
Totale	**58.286.885,01**		**15.573.432,59**	**73.860.317,60**

2.2 A seguito della riduzione del PSC della Regione Valle d'Aosta di cui alla presente delibera, il Comitato di sorveglianza del Piano, previsto al punto 4 della delibera CIPESS n. 2 del 2021, provvede – nella prima riunione utile – ad approvare l'aggiornamento dell'articolazione del Piano nelle aree tematiche e nei settori di intervento individuati dalla delibera CIPESS n. 2 del 2021, in coerenza con la riduzione approvata.

2.3 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la citata delibera CIPESS n. 28 del 2021 di approvazione del PSC della Regione Valle d'Aosta.

2.4 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 834

ALLEGATO

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020

Regione autonoma Valle d'Aosta
Région autonome Vallée d'Aoste

ottobre 2024

SOMMARIO

1 PREMESSE.

Il Programma operativo complementare (POC) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41/2021, è stato predisposto sulla base delle indicazioni contenute nelle note del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2023 (DPCOE-0001912-P-15/03/2023) e del 19 gennaio 2024 (DPCOE-0001005-P-19/01/2024). Esso trae origine da quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 e in applicazione di una serie di regole di flessibilità ai Programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE 2014-2020, introdotte dall'Unione europea a seguito delle modifiche regolamentari adottate nel 2020 e nel 2022 al fine di garantire agli Stati membri l'immediata disponibilità di risorse finanziarie derivanti dai Fondi strutturali per le spese necessarie per il contrasto alla crisi pandemica da COVID-19 (regolamenti UE 2020/460 e
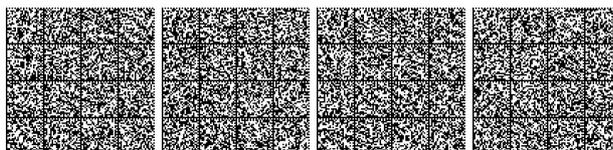
2020/558) e per le spese volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'invasione militare dell'Ucraina da parte della Federazione Russa (regolamento UE 2022/562).

1.1 Quadro di riferimento

La pandemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 2020, ha indotto la Commissione europea, da un lato, e il Governo italiano, dall'altro lato, ad intervenire per fronteggiare l'emergenza sanitaria e le connesse conseguenze sociali, economiche e finanziarie, con una serie di azioni mirate, valorizzando l'apporto dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020 allocate nell'ambito dei Programmi FESR e FSE 2014/20(1).

A livello europeo, in particolare, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato, con il regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 e con il regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, la modifica ai precedenti regolamenti (UE) n. 1303/2013(2) e n. 1301/2013(3), introducendo, tra l'altro, la possibilità di utilizzare le risorse dei POR FESR e FSE per finanziare misure specifiche per investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'emergenza COVID-19 e la facoltà in capo alle amministrazioni che gestiscono tali programmi di applicare alla quota di cofinanziamento UE il tasso del 100% per la spesa certificata nel periodo contabile 2020-2021. Facoltà successivamente prorogata con il regolamento (UE) n. 562 del 6 aprile 2022, anche alle spese certificate riferite al periodo contabile 2021-2022, liberando così le risorse nazionali relative alla quota di cofinanziamento degli Stati membri.

A livello nazionale, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. «Decreto Cura Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), all'art. 126, comma 10, il Governo italiano ha previsto che le amministrazioni pubbliche titolari di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE potessero destinare, nell'ambito dei rispettivi programmi, risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa alla pandemia da COVID-19.

Successivamente, con il citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. «Decreto Rilancio», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), agli articoli 241-243, il Governo ha contemplato specifiche disposizioni in materia di coesione territoriale, prevedendo in particolare, ai fini del contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19, la definizione di specifici accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di Programmi cofinanziati del periodo 2014-2020 e stabilendo, tra l'altro, che:

le risorse erogate dall'Unione europea quale rimborso delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato siano riassegnate alle stesse amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari (POC), vigenti o da adottarsi;

nei POC confluiscano inoltre le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% dei programmi;

nelle more della predetta riassegnazione delle risorse, le autorità di gestione possano assicurare gli impegni già assunti relativi ad interventi sostituiti da quelli emergenziali, attraverso la riprogrammazione delle risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che confluiscono nella sezione speciale dei Piani sviluppo e coesione (PSC);

le risorse FSC utilizzate per assicurare gli impegni già assunti relativi ad interventi sostituiti da quelli emergenziali ritornino nelle disponibilità del predetto Fondo, nel momento in cui siano rese disponibili nei POC le risorse finanziarie erogate dall'Unione europea per le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato;

la data di scadenza dei POC 2014/2020 sia fissata al 31 dicembre 2025 (termine originario, successivamente prorogato al 31 dicembre 2026, dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede altresì che le risorse dei POC possano essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR).

Sulla base del quadro regolamentare e normativo sopra delineato, la Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato, con deliberazione n. 311 in data 24 aprile 2020, i «Primi indirizzi per il riorientamento delle risorse derivanti dai Fondi strutturali e di investimento europei, in risposta all'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'ambito della Politica regionale di sviluppo 2014/20», individuando, anche ai fini della stipula dell'accordo fra il Governo e la regione, gli ambiti prioritari di intervento cui destinare le risorse che si sarebbero rese disponibili a valere sui Programmi in risposta all'emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare: emergenza sanitaria (spese per personale sanitario e non implicato e investimenti in prodotti e servizi), attività economiche (per azioni a sostegno della ripartenza degli operatori economici) e formazione professionale (rivolta agli operatori socio- sanitari).

I differenti aspetti sono stati poi meglio definiti all'interno dell'accordo per la riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014/20, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 649, in data 24 luglio 2020, successivamente sottoscritto, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in data 27 luglio 2020.

Nello specifico, l'importo complessivo delle risorse a valere sui Programmi operativi FESR e FSE 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta destinato al contrasto ed alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19 ammonta a 18.800.000 euro, di cui: 9.100.000 euro a valere sul POR FESR e 9.700.000 euro a valere sul POR FSE. Le risorse vengono convogliate su tre ambiti prioritari di intervento:

emergenza sanitaria, per complessivi 7.750.000 euro;

attività economiche, per complessivi 6.350.000 euro;

lavoro, per complessivi 4.700.000 euro.

L'accordo prevede inoltre l'impegno da parte della regione a destinare fino a 5.700.000 euro per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato.

In attuazione dell'accordo, con delibera CIPE n. 49 del 28 luglio 2020(4), sono state assegnate alla regione risorse statali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per l'ammontare complessivo di 18.800.000 euro, dando copertura finanziaria agli impegni già assunti dalla regione nell'ambito dei Programmi, liberando così le corrispondenti risorse a favore degli interventi connessi all'emergenza, che sono poi confluiti nella Sezione speciale del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con delibera CIPESS n. 28 del 29 aprile 2021(5).

---

(1) I Programmi operativi «Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)» e «Investimenti in favore della crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)» della Regione autonoma Valle d'Aosta sono stati approvati dalla Commissione europea, rispettivamente con decisione di esecuzione C(2015) 907 del 12 febbraio 2015 e con decisione di esecuzione C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014.

(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

(3) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.

(4) Delibera CIPE 28 luglio 2020. Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Nuove assegnazioni per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Accordo Regione autonoma Valle d'Aosta - Ministro per il sud e la coesione territoriale. (Delibera n. 49/2020).

(5) Come stabilito al punto 1.2 della predetta delibera CIPE «le risorse assegnate ritornano nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 5.700.000 euro».
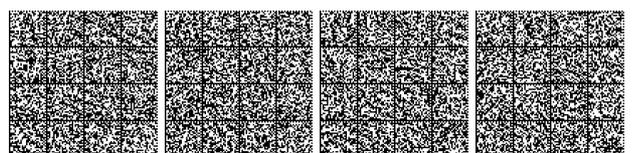
Programma operativo investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)

Al fine di dare seguito, a livello regionale, a quanto previsto nell'accordo con lo Stato, la regione ha sottoposto all'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza (mediante consultazione con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 2701 in data 15 ottobre 2020) la modifica al Programma operativo «Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)» finalizzata a rimodulare la dotazione finanziaria di alcuni assi, per rendicontare nell'ambito del POR le spese per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica e inserire nuovi obiettivi specifici e nuove azioni correlate, in cui fare rientrare nuovi interventi oggetto di finanziamento nonché introdurre nuove categorie di operazione collegate e nuovi indicatori di *output* e di risultato.

L'Autorità di gestione del POR FESR si è altresì avvalsa della possibilità di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE per il periodo contabile 2020-2021 per tutti gli assi del Programma, così da accelerare la spesa delle risorse UE e, al contempo, alleggerire nel breve termine gli oneri sul bilancio pubblico già chiamato a rispondere con ingenti risorse alla fase emergenziale.

La modifica al POR FESR è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 7868 del 6 novembre 2020.

A seguito dell'ulteriore opportunità, introdotta con la modifica apportata dal reg. (UE) n. 562/2022 al reg. (UE) n. 1303/2013, per cogliere a pieno la facoltà di certificare al tasso di cofinanziamento UE al 100%, ottenendo il rimborso dell'intera quota UE, la regione ha sottoposto al Comitato di sorveglianza (mediante consultazione con procedura scritta, conclusasi con nota prot. n. 1122 in data 19 aprile 2022) la proposta di rimodulazione finanziaria di tutti gli assi del POR FESR 2014/20, per certificare, anche per il periodo contabile 2021-2022, le spese dichiarate nelle domande di pagamento al tasso di cofinanziamento al 100% della quota UE(6).

Programma operativo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)

Nell'ambito di quanto stabilito nel richiamato accordo con lo Stato, il Programma operativo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)» della Regione autonoma Valle d'Aosta, ugualmente è stato oggetto di riprogrammazione da parte del Comitato di sorveglianza in data 18 dicembre 2020, al fine di introdurre specifiche azioni finalizzate al contrasto degli effetti dell'emergenza sanitaria e la conseguente rimodulazione del piano finanziario e del *set* degli indicatori. Nell'ambito del POR FSE sono state certificate all'UE nel periodo contabile 2022/23 le spese emergenziali a carico dello Stato derivanti dal «Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all'emergenza sanitaria da COVID-19». Inoltre, anche l'Autorità di gestione del POR FSE si è avvalsa dell'opportunità, introdotta con la modifica apportata dal reg. (UE) n. 2022/562 al reg. (UE) n. 1303/2013 di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE sugli Assi 1 e 2 per l'anno contabile 2021/2022.

Con delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021(7) sono stati, infine, istituiti i Programmi operativi complementari (POC), tra cui quello della Regione autonoma Valle d'Aosta, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti:

dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020;

da ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, resesi disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100%.

(6) L'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% UE non ha richiesto una decisione della Commissione europea ma solo la formale presentazione, previa approvazione da parte del Comitato sorveglianza, delle tabelle finanziarie rivedute sul sistema SFC.

(7) Delibera CIPE 9 giugno 2021. Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020). (Delibera n. 41/2021).

Le amministrazioni titolari, tra cui la Regione autonoma Valle d'Aosta, sono quindi autorizzate ad attivare le risorse nei limiti in cui le stesse affluiranno in favore del programma operativo complementare di competenza. L'importo indicativo programmatico del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta ammonta a 5.700.000 euro.

La delibera CIPESS n. 41/2021 stabiliva, inoltre, che una volta completate le operazioni di rendicontazione e definita la chiusura del periodo contabile 2020-2021, le amministrazioni titolari dei programmi dovevano individuare, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, il quadro al 30 giugno 2021 degli importi finanziari che confluivano nei programmi complementari. Preso atto delle modifiche intervenute a livello regolamentare e dei conseguenti aggiornamenti normativi, tale processo si riferisce, inoltre, alla chiusura contabile 2021-2022. In via successiva, completate le operazioni contabili il POC dovrà essere approvato in via successiva tramite delibera del CIPESS, che adeguerà la dotazione finanziaria e definirà le linee/azioni del POC.

Dal punto di vista operativo, la delibera CIPESS n. 41/2021, nel richiamare gli adempimenti già definiti nella delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015(8), stabilisce che «Le amministrazioni titolari (…) assicurano, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera: 1) il rispetto della normativa nazionale e europea e la regolarità delle spese; 2) la predisposizione di un adeguato sistema di gestione e controllo ovvero, nel caso di programmi complementari vigenti, l'utilizzo del sistema di gestione e controllo in essere; 3) l'invio dei dati di attuazione al sistema unico di monitoraggio RGS - IGRUE.» Con particolare riferimento al punto 1, va precisato che per la delibera CIPE n. 10/2015 le azioni e gli interventi attivati nel POC 2014- 2020 devono concorrere «al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020».

In linea con la suddetta delibera CIPESS, con il presente POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020, si propone l'utilizzo della dotazione finanziaria complessiva per concorrere al perseguimento delle medesime finalità strategiche del POR FESR 2014-2020, anche per la quota di risorse *ex* FSE, al fine di rafforzare l'impatto degli interventi della programmazione europea concentrando le risorse e garantire l'esecuzione finanziaria nel rispetto delle tempistiche di attuazione del nuovo programma.

Il POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti europei per il periodo 2014-2020 e nell'accordo di partenariato(9) e si articola, anche per le quote *ex* POR FSE, negli Obiettivi tematici (OT) del POR FESR, in un'ottica di piena complementarità con gli interventi previsti dallo stesso. Di seguito, si riporta l'articolazione del POC per OT:

OT3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese;

OT4 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

OT6 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente e sostenibile.

L'importo programmato complessivo del POC ammonta a euro 18.674.923,88, di cui risorse derivanti dalle certificazioni di spesa del POR FESR pari a 11.087.733,91 euro e 7.587.189,97 euro derivanti dalle certificazioni di spesa del POR FSE, totalmente a carico del Fondo di rotazione statale *ex* legge n. 183/1987.

(8) Delibera CIPE 28 gennaio 2015. Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015).

(9) L'accordo di partenariato 2014/20 Italia, presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)8021 in data 29 ottobre 2014, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione europea C(2018)4873 in data 19 luglio 2018.

Completate le operazioni contabili dei Programmi operativi, il POC, potrà essere integrato degli ulteriori importi che modificano la dotazione finanziaria e dovrà essere approvato in via successiva tramite delibera del CIPESS.

Con riferimento al piano finanziario, la spesa è articolata sulle annualità dal 2015 al 2026, in coerenza con il temine di ammissibilità fissato al 31 dicembre 2026.

Il POC della Regione autonoma Valle d'Aosta si basa sul Sistema di gestione e controllo SI.GE.CO. del Programma FESR 2014/20, in modo da «assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate», garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

In conformità con quanto disposto al punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, successivamente all'approvazione del presente Programma, la Regione autonoma Valle d'Aosta, in qualità di amministrazione titolare e autorità responsabile, potrà apportare eventuali modifiche al POC approvato, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, che sono approvate con delibera CIPESS, su proposta dell'amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate. Alle rimodulazioni interne ai POC, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvederà di comune accordo tra l'amministrazione titolare del programma stesso e l'amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento informando, ai fini della presa d'atto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Nella presente sezione si rappresenta la dotazione finanziaria del Programma operativo complementare (POC) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020.

Prospetto 1 – Dotazione finanziaria complessiva in euro

Prospetto 1 – Dotazione finanziaria complessiva in euro

DOTAZIONE POC	Riferimento (Cod. SFC)	Fondo di Rotazione	Risorse regionali	Totale
DOTAZIONE ORIGINALE POC (al netto dei completamenti 2007/13)				
Delibera CIPESS (indicare eventuali Delibere CIPESS di adozione e rimodulazione POC)	non pertinente (POC di nuova attivazione)			
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA				
Decisione UE (indicare eventuale decisione di approvazione delle modifiche del cof.nazionale)	non pertinente (POC di nuova attivazione)			
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Certificazione n. 2/2022 FSE	3.226.567,41	0	3.226.567,41
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 3	Certificazione n. 1/2020 FESR	2.386.661,73	0	2.386.661,73
	Certificazione n. 2/2020 FESR	6.054.958,31	0	6.054.958,31
	Certificazione n. 3/2020 FESR	1.334.885,39	0	1.334.885,39
	Chiusura dei conti del periodo contabile 2020/2021 FESR	950.980,24		950.980,24
	Certificazione n. 1/2021 FESR	360.248,24	0	360.248,24
	Certificazione n. 3/2021 FSE	4.200.543,93	0	4.200.543,93
	Chiusura dei conti del periodo contabile 2021/2022 FSE	160.078,63	0	160.078,63
TOTALE		18.674.923,88	0	18.674.923,88

3. DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI

3.1 Struttura del programma

Il Programma operativo complementare (POC) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 si articola complessivamente in tre assi, corrispondenti a tre obiettivi tematici del POR FESR:

Asse 1 - Accrescere la competitività delle PMI (OT3);

Asse 2 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4);

Asse 3 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT6).

3.2 Piano finanziario

Di seguito, si riporta il piano finanziario del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 suddiviso per assi:

Prospetto 2 – Piano finanziario per Assi in euro

Asse	**Dotazione Piano finanziario**	**di cui Fondo di rotazione**	**di cui quota regionale**
Asse 1 - Accrescere la competitività delle PMI (OT3)	5.737.637,15	5.737.637,15	0,00
Asse 2 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4)	7.805.706,59	7.805.706,59	0,00
Asse 3 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT6)	5.131.580,14	5.131.580,14	0,00
TOTALE	**18.674.923,88**	**18.674.923,88**	**0,00**

3.3 Assi

Asse 1 – Accrescere la competitività delle PMI (OT3)

Risultato atteso: Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese (3.5 POR FESR)

Azione 1.1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza (3.5.1 POR FESR)

L'Azione sostiene in particolare lo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta anche tramite il rafforzamento dei servizi offerti presso l'incubatore di impresa, la creazione di un acceleratore di impresa e altri servizi alle imprese.

Risultato atteso: Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (3.3 POR FESR)

Azione 1.2: Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e «tipici» (3.3.2 POR FESR)

L'Azione sostiene il sistema delle imprese turistiche e di quelle operanti nelle filiere connesse alla fruizione turistica per lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali ed è prioritariamente finalizzata alla valorizzazione del «Cammino Balteo» rientrante nel progetto strategico Bassa Via della Valle d'Aosta.

Gli interventi previsti sono orientati alla qualificazione dei servizi di ricettività e accoglienza ed al sostegno alle imprese che operano in campo culturale e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici, così come delle imprese dei servizi, anche dei trasporti, a supporto delle attività turistiche. Tale azione promuove, altresì, l'integrazione nei sistemi di imprese delle filiere turistiche, culturali e creative, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici, attraverso il sostegno alla cooperazione di imprese per la creazione di reti.

Asse 2 – Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (OT4)

Risultato atteso: Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili (4.1 POR FESR)

Azione 2.1: Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (*smart buildings*) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di *mix* tecnologici (4.1.1 POR FESR)

L'azione promuove interventi di riqualificazione energetica di strutture/edifici pubblici distribuiti sul territorio regionale, contribuendo così alla riduzione dei consumi da fonte fossile, le emissioni climalteranti e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La riqualificazione potrà prevedere interventi volti: al contenimento della dispersione termica; all'ottimizzazione impiantistica con tecnologie innovative e/o ad alta efficienza energetica; l'efficientamento dei sistemi di illuminazione; all'installazione di sistemi di produzione energetica rinnovabile; all'uso di sistemi ICT di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (*smart building*), tramite telecontrollo, regolazione e gestione.

Qualora gli interventi prevedano l'installazione di impianti a biomassa, saranno ammissibili esclusivamente le migliori tecnologie disponibili volte a ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera. Parallelamente, l'azione è concepita come un'occasione per sollecitare un processo virtuoso volto a favorire, attraverso la divulgazione delle buone pratiche e la sensibilizzazione e formazione di tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio, l'avvio di una serie di interventi analoghi in ambito pubblico e privato sul territorio regionale.

Asse 3 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6)

Risultato atteso: Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione (6.7 POR FESR)

Azione 3.1: Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo (6.7.1 POR FESR)

L'azione finanzia interventi di tutela, recupero e valorizzazione di aree di attrazione culturale di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo anche di carattere urbano. L'azione sostiene il sistema regionale delle risorse culturali attraverso un approccio di sistema in grado di promuovere la riqualificazione e messa in rete delle principali emergenze culturali e, altresì, la valorizzazione degli attrattori minori. Nello specifico, si prevede la realizzazione di interventi di: riqualificazione, recupero e restauro di alcuni beni culturali della regione; valorizzazione e messa in rete dei beni culturali diffusi nel territorio valdostano; costituzione di circuiti/percorsi culturali continui e strutturati, in grado di qualificare l'offerta turistica in ottica di destagionalizzazione e diversificazione.

Risultato atteso: Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (6.8 POR FESR)

Azione 3.2: Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche (6.8.3 POR FESR)

L'azione sostiene interventi di promozione e consolidamento dell'offerta integrata di risorse culturali e naturali di specifiche aree del territorio valdostano che, seppur situate alle medie e basse quote, esprimono un elevato potenziale in termini di attrazione dei flussi turistici.

L'azione sostiene la fruibilità ed accessibilità di tali aree anche tramite la costruzione di itinerari di visita (nello specifico, con la realizzazione di un'offerta integrata di piste-ciclopedonali, sentieri/percorsi escursionistici) e di circuiti in grado di mettere in rete patrimonio culturale, risorse naturali e risorse enogastronomiche e della tradizione locale.

L'azione promuove pertanto un prodotto integrato su un'appropriata scala territoriale che permetta di aumentare l'utilizzo della rete di mobilità dolce e di rispondere al bisogno di tutela dell'ambiente, rafforzando le connessioni tra i circuiti esistenti della mobilità dolce ed unendo i comuni.

L'azione promuove inoltre la valorizzazione della biodiversità, anche attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione, al fine di aumentare l'attrattività del patrimonio naturale della regione.
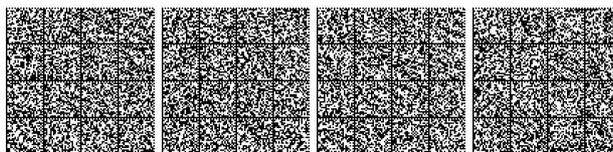
4 CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Prospetto 5 – Cronoprogramma di spesa per Asse e Anno in euro

POC	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
ASSE 1 ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI	-	-	-	-	-	-	280.425,34	741.098,48	805.379,85	1.947.835,79	1.120.324,69	842.573,00	5.737.637,15
ASSE 2 SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	-	-	-	-	-	231.267,53	-	488.639,00	936.774,64	2.629.144,52	1.759.940,45	1.759.940,45	7.805.706,59
ASSE 3 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	-	-	7.642,80	49.562,76	129.127,94	330.967,62	698.582,71	372.563,04	679.797,02	2.104.254,02	759.082,23	-	5.131.580,14
TOTALE	-	-	7.642,80	49.562,76	129.127,94	562.235,15	979.008,05	1.602.300,52	2.421.951,51	6.681.234,33	3.639.347,37 €	2.602.513,45 €	18.674.923,88

5. SIGECO – SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

In conformità con quanto disposto dal punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015, il Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi del programma, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile e la regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

In ottemperanza a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 481 dell'8 maggio 2023, l'Autorità responsabile del POC è il dirigente *pro-tempore* della Struttura programmi per lo sviluppo regionale, incardinata nel Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione autonoma Valle d'Aosta, che provvede alle attività di programmazione, gestione, comunicazione, monitoraggio e coordinamento dei controlli.

Autorità responsabile del POC

Struttura regionale: Programmi per lo sviluppo regionale

Responsabile: dirigente Barbara Fontana

Posta elettronica: adg.fesr@regione.vda.it

Tel. +39 0165 52.7808

Al POC si applica il Sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta attualmente vigente, per quanto applicabile, con particolare riferimento alla «Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione» e al «Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione», approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 4 dicembre 2017 e aggiornati, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 15 febbraio 2021 e con provvedimento del dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale n. 2403 del 7 maggio 2021.

Il SI.GE.CO. è disponibile nella sezione Europa del sito istituzionale regionale al link: https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-europeo-di-sviluppo-regionale/fesr-2014-20/gestione-e-controllo

Ulteriori o più dettagliate modalità di attuazione di specifiche operazioni potranno, se del caso, essere definite anche attraverso l'ausilio di appositi manuali e/o circolari.

L'informazione e la pubblicità sarà garantita anche attraverso il sito web istituzionale regionale alla sezione Europa, nella quale saranno rese disponibili informazioni riguardo al POC e agli interventi in esso allocati.

6. MONITORAGGIO

L'Autorità responsabile garantisce il monitoraggio del POC della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014- 2020, attraverso la rilevazione periodica dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale al livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE, secondo le regole del Protocollo unico di colloquio (PUC), come previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015.

A tal fine, l'Autorità responsabile dichiara l'intento di proseguire l'attività di monitoraggio secondo l'impostazione adottata nel POR FESR 2014-2020, adattandola ad eventuali specifiche indicazioni che dovessero pervenire dall'IGRUE per la trasmissione dei dati relativi ai progetti del POC.

7. MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE

Come stabilito nella delibera CIPE n. 10/2015, le eventuali modifiche al POC consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera CIPESS, su proposta del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in partenariato con la Regione autonoma Valle d'Aosta.

Alle rimodulazioni interne al POC stesso, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Autorità responsabile si impegna a trasmettere, entro il 15 marzo di ciascun anno, una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio inseriti nel Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione, e completa in particolare del Prospetto 3 aggiornato.

25A02885

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2025)**, coordinato con la legge di conversione 15 maggio 2025 n. 72** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le

elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera *b)*, della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum* e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.

3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 399 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2014», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2013:

«399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: "martedì" è sostituita dalla seguente: "lunedì"; all'articolo 5, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedì successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedì successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del martedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del lunedì" e, alla medesima lettera *c)*, le parole: "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 10 del martedì".».

— Si riporta il testo dell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 75. — È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 recante: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1980:

«Art. 1. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136 recante: «Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 24 aprile 1976:

«Art. 9. — Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
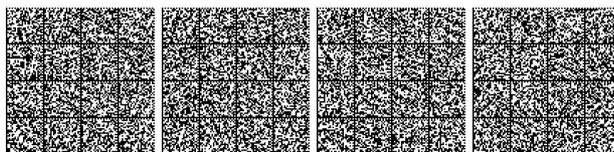
Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.».

Art. 1 - *bis*

Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista

1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000:

«Art. 71 *(Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti).* — 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3-*bis*. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.».

Art. 1 - *ter*

Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali

1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, la parola: «settantesimo» è sostituita dalla seguente: «settantacinquesimo»;*

b) *è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*«f-*bis*) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».*

2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*«f-*bis*) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 3 giugno 1957, come modificato dalla presente legge:

«Art. 38. — Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il *settantacinquesimo* anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

*f-*bis*) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.».*

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 23 giugno 1960, come modificato dalla presente legge:

«Art. 23. — Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 36

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

*f-*bis*) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.».*

Art. 2.

Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello.

Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.
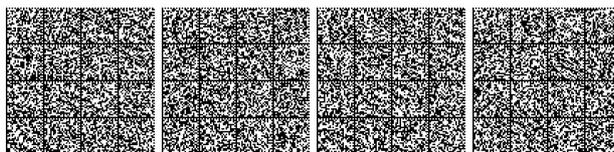
8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

8-bis. *Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario.*

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi:

— La legge 8 marzo 1989, n. 95, recante: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1989.

— Per i riferimenti al testo dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, si vedano i riferimenti all'articolo 1.

Art. 2 - *bis*

Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali

1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, primo comma:*

1) all'alinea, le parole: «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;

2) la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

*«*a) *il cognome e il nome»;*

b) *all'articolo 8, primo comma, le parole: «, distinto per uomini e donne,», ovunque ricorrono, sono soppresse;*

c) *all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono formati in duplice copia».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1967, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5. — Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) *il cognome e nome*;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

d);

e);

f) l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario.».

«Art. 8. — Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4.

In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici.».

«Art. 16. — Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi sono formati in duplice copia.

Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.».

Art. 3.

Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali

1. Ai fini del potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell'interno e del relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con uno stanziamento di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è istituita una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025. Conseguentemente il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo
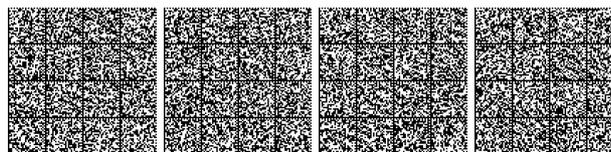
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 44.942 per l'anno 2025 ed euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante: «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992:

«Art. 40 *(Perequazione degli squilibri della fiscalità locale)*. — 1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.

2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.

3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 37.

4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento.

5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.

6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.

7-*bis* Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sotto media, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'articolo 37.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.».

Art. 4.

Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa

1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del *testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005:

«Art. 20 *(Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici)*. — 1.

1-*bis*. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

1-*ter*. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

1-*quater*. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

2.

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-*bis*. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida.
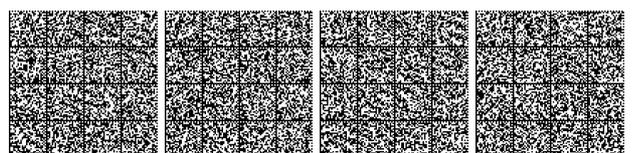
— Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

«Art. 55. — Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 03 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22:

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.

Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-*bis*. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera *b)*, in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera *b)*, attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-*bis*. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A02969

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, «Beclometasone e Formoterolo Mylan» cod. MCA/2023/257.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 125 del 27 marzo 2025

Procedura europea n. DE/H/6905/003/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BECLOMETASONE E FORMOTEROLO MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124, Italia.

Confezione:

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in FCP/AL da 11,8 g/120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 049494040 (in base 10) 1H6G0S (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in FCP/AL da 11,8 g/120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 049494053 (in base 10) 1H6G15 (in base 32).

Principio attivo: Beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Oy Medfiles Ltd - Volttikatu 5, Volttikatu 8 - Kuopio, 70700, Finlandia;

Mcdermott Laboratories Limited - 25 Baldoyle Industrial Estate - Grange Road, Dublin 13, D13N5X2, Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in FCP/AL da 11,8 g/120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 049494040 (in base 10) 1H6G0S (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in FCP/AL da 11,8 g/120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 049494053 (in base 10) 1H6G15 (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 29 gennaio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02850

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triesence»

Con la determina n. aRM - 99/2025 - 114 del 7 maggio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Novartis Farma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «TRIESENCE»

confezione: 042015014

descrizione: 40mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino in vetro monodose da 1 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02851

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto 17 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 111 del 14 maggio 2002, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Moscato di Scanzo, acquisita al prot. ingresso n. 0354753 del 5 agosto 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia (prot. ingresso n. 0055624 del 7 febbraio 2025);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»;

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «SCANZO» O «MOSCATO DI SCANZO»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso:

Qualità › Vini DOP e IGP › Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale › Anno 2025 › 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari › Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

ovvero al seguente link:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari › Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A02707

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Cònero».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione

e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 210 del 22 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cònero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 212 del 9 settembre 2004, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cònero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero»;

Esaminata la documentata domanda presentata dall'Istituto marchigiano di tutela vini, acquisita al prot. ingresso n. 0007813 del 9 gennaio 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche (prot. ingresso n. 0704892 del 28 dicembre 2023);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 aprile 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero»;

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «CÒNERO»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso:

Qualità › Vini DOP e IGP › Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale › Anno 2025 › 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari › Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

ovvero al seguente link:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari › Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A02708

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Torrone di Caltanissetta» e pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Torrone di Caltanisetta» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Associazione produttori Torrone di Caltanisetta e a seguito della riunione di pubblico accertamento, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste -Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; indirizzo Pec: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione, sono presenti uno o più di questi elementi:

dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;

forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione
TORRONE DI CALTANISSETTA

Art. 1.

Nome del prodotto

La indicazione geografica protetta «Torrone di Caltanissetta» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
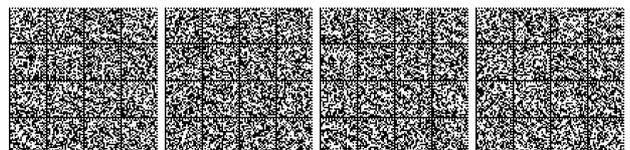
Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Torrone di Caltanissetta» comprende le seguenti versioni: «Bloc o Classico», «Umberto», «Elena», «Iolanda» e «Splendor».

Al momento dell'immissione al consumo il «Torrone di Caltanissetta» presenta le seguenti caratteristiche:

Per la versione «Bloc o Classico».

Caratteristiche fisiche:

forma: parallelepipedo rettangolare;

aspetto esterno: superficie lucente, liscia, levigata di colore dal bianco avorio al giallo paglierino con presenza diffusa di mandorle secche intere e pistacchi interi ben visibili (c.d. a «faccia vista») grazie alla particolare operazione di sezionamento utilizzata (c.d. taglio a «specchio»).

Dimensioni:

peso: compreso tra 10 e 500 gr;

lunghezza: compresa tra 3,5 e 35 cm;

altezza: compresa tra 0,5 e 3 cm;

larghezza: compresa tra 1 e 6 cm.

Caratteristiche organolettiche:

consistenza dell'impasto: compatto, croccante, friabile, se spezzato si frantuma in piccoli pezzi in grani.

Sapore: all'assaggio la consistenza dell'impasto risulta essere compatta, croccante e friabile grazie alla prolungata cottura a bassa temperatura a cui è stato sottoposto il miele. Al palato è ben percepibile il dolce del miele che abbinato al sapore delle mandorle e dei pistacchi ben equilibra il dolce della pasta.

Per la versione «Umberto».

Caratteristiche fisiche:

forma: parallelepipedo rettangolare;

aspetto esterno: superficie lucente, liscia e levigata, di colore marrone scuro per la copertura di cioccolato fondente.

Dimensioni:

peso: compreso tra 80 e 130 gr;

lunghezza: compresa tra 10 e 15 cm;

altezza: compresa tra 1,5 e 3 cm;

larghezza: compresa tra 3 e 4 cm.

Caratteristiche organolettiche:

consistenza dell'impasto: compatto, croccante, friabile, se spezzato si frantuma in piccoli pezzi in grani.

Sapore: all'assaggio la consistenza dell'impasto risulta essere compatta, croccante e friabile grazie alla prolungata cottura a bassa temperatura a cui è stato sottoposto il miele. Al palato è ben percepibile il sapore del cioccolato fondente (cacao amaro) e il dolce del miele che abbinato al sapore, delle mandorle, dei pistacchi e ben equilibra il dolce della pasta.

Per la versione «Elena».

Caratteristiche fisiche:

forma: parallelepipedo rettangolare;

aspetto esterno: superficie lucente, liscia e levigata, di colore marrone scuro per la copertura del cioccolato fondente.

Dimensioni:

peso: compreso tra 30 e 60 gr;

lunghezza: compresa tra 8 e 10 cm;

altezza: compresa tra 1 e 2 cm;

larghezza: compresa tra 2 e 3 cm.

Caratteristiche organolettiche:

consistenza dell'impasto: compatto, croccante, friabile, se spezzato si frantuma in piccoli pezzi in grani.

Sapore: all'assaggio la consistenza dell'impasto risulta essere compatta, croccante e friabile grazie alla prolungata cottura a bassa temperatura a cui è stato sottoposto il miele. Al palato è ben percepibile il sapore del cioccolato fondente (cacao amaro) fondente e il dolce del miele che abbinato al sapore, delle mandorle, dei pistacchi e ben equilibra il dolce della pasta.

Per la versione «Iolanda».

Caratteristiche fisiche:

forma: semicilindrica;

aspetto esterno: superficie lucente, liscia e levigata, di colore marrone scuro per la copertura del cioccolato fondente.

Dimensioni:

peso: compreso tra 35 e 80 gr;

lunghezza: compresa tra 7 e 8 cm;

larghezza: compresa tra 2,5 e 3,5 cm;

altezza: compresa tra 1,5 e 2,5 cm.

Caratteristiche organolettiche:

consistenza dell'impasto: la parte esterna del prodotto è compatta, croccante, friabile, se spezzata si frantuma in piccoli pezzi in grani, mentre quella interna è semi morbida per la presenza di un ripieno cremoso a base di mandorle e zucchero.

Sapore: all'assaggio la consistenza dell'impasto risulta essere compatta, croccante e friabile grazie alla prolungata cottura a bassa temperatura a cui è stato sottoposto il miele. Al palato è ben percepibile il sapore del cioccolato fondente (cacao amaro) fondente e il dolce del miele che abbinato al sapore, delle mandorle, dei pistacchi e ben equilibra il dolce della pasta.

Per la versione «Splendor».

Caratteristiche fisiche:

forma: cilindrica;

aspetto esterno: superficie lucente, liscia e levigata, di colore marrone scuro per la copertura del cioccolato fondente.

Dimensioni:

peso: compreso tra 10 e 35 gr;

lunghezza: compresa tra 5 e 10 cm;

diametro: compreso tra 1 e 2 cm.

Caratteristiche organolettiche:

consistenza dell'impasto: compatto, croccante, friabile, se spezzato si frantuma in piccoli pezzi in grani.

Sapore: all'assaggio la consistenza dell'impasto risulta essere compatta, croccante e friabile grazie alla prolungata cottura a bassa temperatura a cui è stato sottoposto il miele. Al palato è ben percepibile il sapore del cioccolato fondente (cacao amaro) fondente e il dolce del miele che abbinato al sapore, delle mandorle, dei pistacchi e ben equilibra il dolce della pasta.

Caratteristiche chimiche:

per le versioni: «Bloc o Classico», «Umberto», «Elena», «Iolanda» e «Splendor»:

umidità: non superiore al 18%.

Art. 3.

Area di Produzione

La zona di produzione del «Torrone di Caltanissetta» è rappresentata dall'intero territorio amministrativo del Comune di Caltanissetta.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto.

Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettati al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
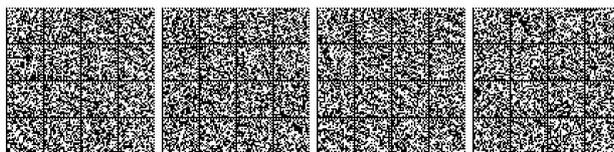
Art. 5.

Descrizione del metodo di ottenimento

Il «Torrone di Caltanissetta» prevede l'impiego dei seguenti ingredienti tradizionali.

5.1 Ingredienti per la lavorazione.

INGREDIENTI PER 100 KG DI PRODOTTO FINITO	Dosi in Kg	Tolleranza (%)
INGREDIENTI OBBLIGATORI PER LA PASTA DI TORRONE (per le versioni Block, Umberto, Elena, Iolanda e Splendor)		
Miele millefiori e/o di achillea e/o di sulla in percentuali variabili	45	±10%
Mandorle non pelate dolci tostate	45	±12%
Pistacchi crudi essiccati	10	±20%
INGREDIENTI FACOLTATIVI PER LA PASTA DI TORRONE (per le versioni Block, Umberto, Elena, Iolanda e Splendor)		
Glocosio (alias sciroppo di glucosio) in alternativa parziale al miele	13	±20%
Zucchero semolato in alternativa parziale al miele	12	±20%
Vaniglia o vanillina	q.b.	
INGREDIENTI FACOLTATIVI PER LA COPERTURA DI CIOCCOLATO (per le versioni Umberto, Elena, Iolanda e Splendor)		
Cioccolato fondente (cacao amaro) minimo 52% in sostituzione parziale del miele e/o delle mandorle e/o dei pistacchi	30	±10%

Il prodotto non contiene coloranti e conservanti.

5.2 Metodo di produzione.

Per l'ottenimento del prodotto è necessario procedere alle seguenti operazioni rispettando le modalità di esecuzione sotto-indicate:

1. Sottoporre, preliminarmente alla realizzazione del prodotto, le mandorle ad un trattamento termico oscillante dai 170 ai 180°C per quindici/venti minuti avendo cura di rigirarle ogni cinque/sei minuti al fine di assicurare una tostatura uniforme delle stesse, ovverosia fino a quando le mandorle assumano una colorazione che va dal giallo paglierino al marrone chiaro.

2. Collocare in una torroniera preriscaldata ad una temperatura massima di 110°C il miele e cuocerlo a fuoco diretto o a bagnomaria per sette/otto ore, periodo di tempo questo necessario per ottenere, mescolando meccanicamente, un composto liscio, compatto, di consistenza lavorabile, privo di grumi.

3. In caso di utilizzo di glucosio (alias sciroppo di glucosio) e/o zucchero semolato e/o albume d'uovo, le metodiche di lavorazione descritte al precedente p.to 2 sono sostituite dalle seguenti: collocare in una torroniera preriscaldata ad una temperatura massima di 110°C il miele, il glucosio (alias sciroppo di glucosio) e/o lo zucchero. Amalgamare e cuocere quindi gli ingredienti a fuoco diretto o a bagnomaria per centoventi /centottanta minuti, periodo di tempo questo necessario per ottenere, mescolando meccanicamente, un composto liscio, compatto, di consistenza lavorabile, privo di grumi. Aggiungere, quindi, l'albume di uovo al composto ottenuto e proseguire la cottura, mescolando il tutto meccanicamente per cinque/sei ore.

4. A cottura ultimata aggiungere, eventualmente, la vaniglia in polvere o la vanillina e mescolare per due/cinque minuti.

5. Aggiungere («incorporare») e amalgamare le mandorle e i pistacchi, avendo cura, prima della loro aggiunta, di scaldarli alla stessa temperatura (max 110°C) del composto (c.d. «fatta»). Al termine di tale operazione le mandorle e i pistacchi dovranno risultare uniformemente distribuiti all'interno del composto.

6. Estrarre il composto dalla caldaia e versarlo sul tavolo di lavoro dove viene porzionato in panetti di peso oscillante dai 1,5 ai 4 kg.

7. Adagiare i panetti così ottenuti all'interno di appositi telai e stenderli a mano con l'ausilio di un mattarello e farli raffreddare ad una temperatura tale da consentirne il successivo porzionamento.

8. Porzionare il composto meccanicamente con l'ausilio di un'apposita macchina taglierina, in pezzi delle dimensioni di cui al precedente art. 2. L'operazione di porzionamento deve essere svolta in maniera tale da assicurare al prodotto il c.d. «taglio a vista», ovverosia la piena visibilità del miele, delle mandorle e dei pistacchi, ingredienti questi ultimi due sezionati a faccia viva ottenendosi così la versione «Block o Classico»).

9. Sottoporre a temperaggio il cioccolato fondente facendolo fondere ad una temperatura compresa tra i 44 e i 46°C e quindi farlo raffreddare fino ad una temperatura compresa tra i 31 e i 31,5°C.

10. Per l'ottenimento della versione «Umberto» far raffreddare i pezzi di torrone ottenuti secondo quanto indicato ai precedenti punti da 1 a 8 e ricoprirli con una velatura di cioccolato fondente preventivamente temperato secondo quanto indicato al precedente punto 9.

11. Per l'ottenimento della versione «Elena» procedere o meno alla macinazione del composto (base) ottenuto secondo quanto indicato ai precedenti punti da 1 a 7. In caso di mancata macinazione, il composto (base) ancora caldo viene inserito nei telai e una volta raffreddato viene sezionato in pezzi delle dimensioni di cui al precedente art. 2. Nel caso in cui, invece, si procedesse alla macinazione il composto viene fatto raffreddare per poi essere macinato e nuovamente riscaldato in forno.

12. Porre il composto così ottenuto in appositi telai e successivamente sezionarlo in pezzi di cui al precedente art. 2. I pezzi di torrone così ottenuti vengono infine ricoperti con una velatura di cioccolato fondente preventivamente temperato secondo quanto indicato al precedente punto 9.

13. Per l'ottenimento della versione «Iolanda» si può procedere o meno alla macinazione del composto (base) ottenuto secondo quanto indicato ai precedenti da 1 a 7.

14. Tagliare quindi il composto ottenuto a listarelle sottili che vengono adagiate in altri telai a forma concava e poi sezionate manualmente per ottenere piccole «tegole o canalette» di forma semicilindrica. Successivamente viene inserito un ripieno a base di mandorle e zucchero e poi velato con cioccolato fondente preventivamente temperato secondo quanto indicato al precedente punto 9.

15. Per l'ottenimento della versione «Splendor» macinare il composto ottenuto secondo quanto indicato ai precedenti punti da 1 a 7 e riscaldarlo in modo da renderlo idoneo alla formazione di cilindri di dimensioni di cui al precedente art. 2 e ricoprirli con una velatura di cioccolato fondente preventivamente temperato secondo quanto indicato al precedente punto 9.

Art. 6.

Legame con il territorio

Fondamento della IGP è la reputazione sulla quale si basa il legame del «Torrone di Caltanissetta» con il territorio di produzione. La reputazione è attribuibile all'area geografica di origine e trova ampio risalto nella peculiarità del processo produttivo consistente nella prolungata cottura del miele a bassa temperatura che consente, da una parte, di non scurire lo stesso durante il trattamento termico e, dall'altra, di conferire al prodotto la caratteristica consistenza compatta, croccante e friabile ottenendo così un prodotto dalla palatabilità unica nettamente percepibile dal consumatore al momento dell'assaggio rispetto al prodotto convenzionale.

Il «Torrone di Caltanissetta» ha origine nella città omonima e tuttora sono in attività otto laboratori.

L'origine e il successivo sviluppo del torrone a Caltanissetta sono legati in maniera indissolubile alla combinazione della tradizionale produzione locale di mandorle, pistacchi e miele di elevata qualità con la maestria dei locali torronai. Tale connubio fece sì che Caltanissetta, fin dalla seconda metà dell'Ottocento, potesse vantarsi di possedere due titoli: «Capitale mondiale dello zolfo» e «Città del Torrone». In quel periodo, infatti, la produzione di torrone si espanse a tal punto che il capoluogo nisseno arrivò a registrare la presenza attiva di ben otto torronifici.

Numerosi sono al riguardo i documenti che attestano una attività produttiva intensa. Tra questi citiamo a titolo puramente esemplificativo l'indagine statistica «Economia Siciliana a fine 800» condotta dall'«Istituto per il credito alla cooperazione» (IRCAC) - Ente pubblico economico della regione Sicilia.

Lo studio ci informa, inoltre, che il numero complessivo di addetti impiegati dalle suddette ditte era pari a trentaquattro e che la produzione di torrone, definita «una specialità del genere», era talmente rinomata da essere commercializzata «in occasione delle feste» natalizie, di Capo d'Anno e di Pasqua… non solo nelle altre province siciliane e nel continente italiano, ma anche all'estero.

Tra le più importanti testimonianze della maestria raggiunta dai torronai nisseni è fornita dalla vittoria conseguita nella prestigiosa Esposizione Generale Italiana del 1884 - che si tenne a Torino nel parco del Valentino – nella sezione «Torroni e Panforte» dal maestro nisseno Salvatore Amico e dalla menzione onorevole ottenuta da due suoi colleghi e concittadini,
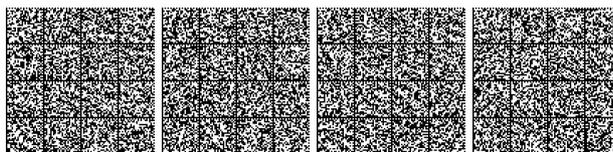
entrambi di Caltanissetta, Luigi Giannone e Giuseppe Infantolino. Dietro al nisseno Amico si posizionarono noti torronai di Cremona, Caserta, Este, Siena.

Una ulteriore evidenza della notorietà conseguita dai torroni prodotti dal suddetto torronaio si rinviene nell'articolo «Premiata fabbrica di torrone Salvatore Amico» del giornale ebdomadario «La Bilancia» che riporta testualmente "Le specialità in torrone che fornisce la ditta Salvatore Amico superano di gran lunga tutte le altre che si fabbricano nella nostra Città da altre ditte, ed hanno meritato la prima medaglia d'argento all'Esposizione Nazionale di Torino del 1884 e in quella di Messina del 1982.

Tra la fine dell''800 e la metà del '900 a dare grande impulso alla notorietà, lavorazione e diffusione del Torrone di Caltanissetta concorrono una serie di riconoscimenti che i produttori nisseni conseguirono nel corso di alcune manifestazioni dedicate anche ai prodotti della pasticceria. Tra i tanti si segnalano quelli vinti dal torronaio Giuseppe Infantolino per la produzione di torroni destinati anche ai membri della Casa Reale di cui lo stesso era fornitore fin dal 1837. I suoi prodotti furono talmente apprezzati anche all'Estero da consentirgli di vincere la medaglia d'oro all'Esposizione internazionale di Nizza nel 1890 e a quella di Bruxelles nel 1891. Tale successo confermato anche nel corso dell'Esposizione di Palermo del 1891-92, manifestazione anche questa dove Giuseppe Infantolino fu premiato con la medaglia d'oro per «l'impareggiabile» qualità dei suoi prodotti in grado di destare «…su di se di tutti i buongustai Esteri e Nazionali».

Recentemente, poi, attestazioni sulla grande rinomanza acquisita dal prodotto sono fornite da innumerevoli articoli. A partire dal 2017, in seguito al crescente consenso del prodotto presso i consumatori, anche i quotidiani locali, incominciano a pubblicare articoli incentrati sulle iniziative dedicate al prodotto. Di seguito si riportano alcuni articoli pubblicati dal giornale a diffusione regionale «La Sicilia» e da alcuni media *on-line:*

«Torrone e rollò nisseno alla "Fico" di Bologna» pubblicato a novembre 2017. Nel corso della manifestazione il torrone e il rollò sono stati protagonisti a Fico, la Fabbrica Italiana Contadina di Eataly World, il più grande parco agroalimentare del mondo inaugurato a Bologna. Nel corso della rassegna, a cui hanno partecipato migliaia di visitatori, sono stati sottoposti alla degustazione «…oltre al torrone di Caltanissetta…i rollò ed altri dolci tipici della Sicilia……»

«Il Torrone di Caltanissetta: la ricetta di una Tradizione Millenaria», articolo pubblicato dal *network Sicilyintour*, in cui viene illustrata la storia e le modalità di preparazione del prodotto. In particolare, per quanto riguarda gli ingredienti impiegati riporta: «Il torrone di Caltanissetta si prepara con ingredienti siciliani, alla cui base si trovano le mandorle e pistacchi di Sicilia, rendendo questo dolce tipico una specialità a km 0, totalmente realizzata con le eccellenze del territorio» ad ulteriore testimonianza dello stretto legame del prodotto con le materie prime del territorio.

«Il Torrone di Caltanissetta, dolce eccellenza della Sicilia» pubblicato dalla rivista Siciliafan in data 18 dicembre 2020.

Infine un articolo dell'ANSA dello scorso 24 gennaio 2023 segnala che il «Il Torrone di Caltanissetta» è stato riconosciuto come il primo presidio *Slow food* del 2023 riferendo che «La particolarità del torrone del capoluogo siciliano riguarda… la ricetta: gli ingredienti utilizzati sono soltanto tre, miele, mandorle e pistacchi, tutti caratteristici del territorio. Il processo di lavorazione richiede più di otto ore ed è rimasto identico a quello di oltre un secolo fa…

Ma alla base della reputazione del «Il Torrone di Caltanissetta» sono anche rilevanti fattori economici e produttivi. La sua produzione, infatti, ha sempre rappresentato una importante occasione di lavoro per la popolazione locale e ancora oggi essa costituisce una significativa attività economica del comune siciliano. Negli ultimi trenta anni la fioritura di una serie di piccole aziende ha determinato la nascita di un vero e proprio «Distretto del Torrone di Caltanissetta», che si caratterizza per le particolare vitalità degli operatori, alcuni dei quali hanno avviato una significativa attività di *export* del prodotto. Questa connotazione del sistema produttivo ha consentito negli anni lo sviluppo e il mantenimento di conoscenze e abilità che si sono tramandate di generazione in generazione e che non sono riscontrabili in altre zone. La lavorazione richiede, infatti, una buona dose di manualità e competenze specifiche, in special modo nel dosaggio degli ingredienti, nel controllo del processo di cottura della pasta del torrone e della relativa amalgama degli ingredienti, nello svolgimento della «prova vitrea» finalizzata a verificare il giusto grado di cottura dell'impasto, del porzionamento del composto nelle operazioni di battitura che comportano l'utilizzo di maestranze abili ed esperte.

Accanto ai fattori economici e produttivi contribuisce a dare reputazione al prodotto la tradizionale presenza del «Il Torrone di Caltanissetta» tra i dolci tipici del periodo invernale ed in particolare delle festività natalizie. Con il passare del tempo il suo consumo si è esteso anche agli altri mesi dell'anno. A cementare questo legame si tiene ogni anno nel comune di Caltanissetta la tradizionale manifestazione «Festival del Torrone di Caltanissetta» che contribuisce a perpetuare la fama del prodotto.

Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1143/2024.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Per salvaguardare la qualità della versione «Bloc o Classico» del Torrone di Caltanissetta le operazioni di confezionamento devono essere svolte direttamente nel torronificio entro un massimo di un ora dal porzionamento onde evitare che il torrone, assorbendo l'umidità esterna, si ammorbidisca diventando appiccicoso al tatto. Tale ammorbidimento, infatti, avrebbe delle ricadute negative sulla croccantezza e friabilità del prodotto e, conseguentemente, sulla palatabilità dello stesso. Le rimanenti tipologie del prodotto «Umberto», «Elena», «Iolanda»" e «Splendor» possono essere confezionate entro un massimo di un anno dal porzionamento, a condizione che siano conservate ad una temperatura compresa tra i 14 e i 19°C e non siano sottoposte a sbalzi di temperatura e a fonti di calore. Il mancato rispetto di tali condizioni, infatti, favorirebbe l'affioramento del burro di cacao con la conseguente formazione di una patina bianca sulla superficie esterna delle suddette tipologie di prodotto che ne inficerebbe il caratteristico aspetto esterno di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Il «Torrone di Caltanissetta» è posto in vendita in confezioni monoprodotto o pluri prodotto chiuse ed etichettate di capacità compresa tra i 10 gr e 500 gr.

Nel caso in cui il «Torrone di Caltanissetta» venga immesso al consumo in confezioni monoprodotto, il prodotto deve essere avvolto in un incarto, che riporta le diciture «Torrone di Caltanissetta», «Indicazione geografica protetta», e/o il simbolo dell'Unione, nonché il logo del prodotto di cui all'art. 9. È fatto obbligo di riportare in etichetta le seguenti menzioni aggiuntive «Bloc o Classico», «Umberto», «Elena», «Iolanda» e «Splendor» a seconda della specifica versione di prodotto immessa al consumo.

Nel caso in cui il «Torrone di Caltanissetta» venga immesso al consumo in confezioni pluriprodotto, ovverosia in scatola contenente più pezzi di torrone incartati singolarmente, le indicazioni di cui sopra devono essere riportate sulla confezione (scatola) e su ogni involucro che avvolge il singolo pezzo.

È possibile indicare in etichetta la dicitura «ottenuto con miele, pistacchi e mandorle siciliane» qualora questi ingredienti provengano esclusivamente dalla Regione Siciliana.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

La denominazione «Torrone di Caltanissetta» è intraducibile, ma una traduzione in lingua diversa può essere aggiunta.

Art. 9.

Logo

Il logo del prodotto sotto riportato rappresenta, in modo stilizzato, la tipica forma rettangolare del «Tularo» cioè del telaio in legno utilizzato per dar forma al torrone di Caltanissetta riprendendone anche la tipica forma della stecca.

La cornice del rettangolo è di colore Marrone (Pantone P44 -16C - C50% M60% Y57% K60%), al suo interno è inserita la scritta Torrone di Caltanissetta in Rungen a lettere capitali (58 pt «TORRONE» 32 pt «DI CALTANISSETTA») In marrone (Pantone P44 -16C - C50% M60% Y57% K60%) Alla base in posizione centrale rispetto al testo si trova l'acronimo I.G.P. in Rungen a lettere capitali (14 *pt)* di colore Marrone scuro (Pantone P44 -16C - C50% M60% Y57% K60%)

Il logotipo può essere utilizzato anche in bianco su fondi scuri (Pantone P11C - C=0% -M=0% Y=0% -K=0%) e grigio 90 su fondi chiari (Pantone P179-14C - C0% M0% Y0% K89%) come nella riproduzione sotto riportata.

Il logo sarà impiegato in modo inscindibile con la dicitura IGP e si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

La dimensione minima di utilizzo è pari a 15 mm di altezza.

Il logo tipo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

25A02852

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio delle piattaforme *offshore* Rospo Mare A-B-C ormeggiate nel Mare Adriatico a circa 11.5 miglia dalla costa di Termoli.

Si rende noto che con decreto del direttore generale della direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 237 del 6 maggio 2025 si è provveduto, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata con decreto di VIA-AIA n. 67 del 15 aprile 2015 per l'esercizio delle Piattaforme *Offshore* Rospo Mare A-B-C ormeggiate nel Mare Adriatico a circa 11.5 miglia dalla costa di Termoli (CB) Procedimento ID 458/17069.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mase.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

25A02853

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario «Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari».

Si rende noto che, con nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore-Uff. II prot. n. 3399 del 13 marzo 2025, sono state approvate le modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario «Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari».

25A02887

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 28714/24 e n. 28715/24 adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 18 settembre 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005074/ING-L-243 del 29 aprile 2025 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 28714/24 e n. 28715/24 adottate dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 18 settembre 2024, concernenti, rispettivamente, la determinazione dell'importo dell'assegno mensile a titolo di sussidio per figli affetti da disabilità grave e non grave e dell'importo dell'assegno mensile a titolo di sussidio per la non autosufficienza, ai sensi degli articoli 17-19 e 43-48 del regolamento generale assistenza, per l'anno 2025.

25A02781

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 19 dicembre 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0003540/PLUR-L-85 del 28 marzo 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 19 dicembre 2024, concernente l'adozione di misure a sostegno della maternità per eventi occorsi nell'anno 2024.

25A02782

Approvazione della delibera n. 08/24 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica in data 28 novembre 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0003533/INF-L-101 del 28 marzo 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 08/24 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAPI in data 28 novembre 2024, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2024, in misura pari a euro 67,57 *pro-capite*.

25A02783

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2024 - Ricostituzione della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (COGIS) - Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2025 - Sostituzione di un componente.

Si comunica che sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica (Home), nella sezione «Notizie-Comunicati», sono disponibili ai seguenti link: https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/notizie-del-dipartimento/dpr-17-ottobre-2024-recante-composizione-cogis/ https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/notizie-del-dipartimento/nomina-tiziana-laureti-componente-cogis/ il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2024, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, con il quale è stata ricostituita, per la durata di cinque anni, la Commissione per la garanzia della qualità per l'informazione statistica (COGIS) e il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2025, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, con il quale è stata nominata, componente della suddetta Commissione, la professoressa Tiziana Laureti, ordinario di statistica economica presso il Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa - Università degli studi della Tuscia, in sostituzione del dimissionario prof. Corrado Crocetta.

25A02886

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
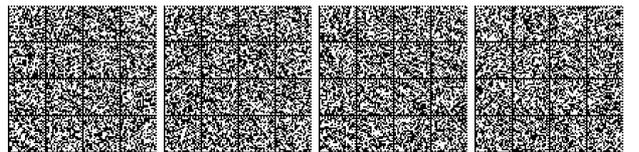
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C